



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



Assessorato Agricoltura

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027**

**COMPLEMENTO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE CAMPANIA**



**DISPOSIZIONI GENERALI**

**INTERVENTI A SUPERFICIE E/O A CAPO**

*(INTERVENTI SIGC)*

**Versione 3.0**

## Sommario

Premessa .....	1
1. Riferimenti normativi .....	2
2. Acronimi e definizioni .....	21
3. Classificazione del territorio .....	35
3.1. Classificazione del territorio regionale .....	35
3.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013 ..	35
3.3. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA.....	36
4. Modalità di accesso al Programma .....	37
5. Sistema Informativo .....	37
6. Fascicolo aziendale .....	38
6.1. Informazioni generali .....	38
6.1.1 Nuovo SIPA - Carta nazionale dei suoli .....	39
6.2. Piano di Coltivazione Grafico .....	40
6.3. Quaderno di campagna dell'agricoltore (QDCA) .....	41
7. Campo di applicazione.....	42
8. Modalità di presentazione delle Domande per gli interventi a superficie e/o a capo .....	42
8.1. Modalità di presentazione delle domande .....	42
8.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento .....	44
8.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per gli Interventi a superficie e/o a capo .....	46
9. Codice Unico di Progetto (CUP) .....	46
10. Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione .....	46
10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici.....	47
10.2. Aiuti di stato .....	47
10.3. Documentazione antimafia .....	48
10.4. Criteri di selezione .....	49
11. Controlli amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento .....	49
11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento .....	51
11.2. Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento .....	51
11.3. Correzione di errori palesi .....	53
12. Controlli AMS e Controlli in loco.....	54
13. Impegni e obblighi .....	55

13.1.	Durata degli impegni.....	56
13.2.	Riduzione della superficie / capi durante il periodo di impegno.....	58
13.3.	Ampliamento / estensione impegni.....	58
13.4.	Trasformazione impegni.....	58
13.5.	Clausola di revisione .....	59
13.6.	Cause di forza maggiore .....	59
13.7.	Subentro (cambio) del Beneficiario e disciplina della cessione di azienda.....	60
14.	<b>Altri obblighi .....</b>	<b>61</b>
14.1.	Condizionalità.....	61
14.2.	Condizionalità sociale.....	62
14.3.	Ulteriori obblighi del Beneficiario .....	62
14.3.1.	<i>PEC</i> .....	62
14.3.2.	<i>IBAN</i> .....	63
14.3.3.	<i>Controlli e conservazione della documentazione</i> .....	63
14.3.4.	<i>Comunicazione variazioni</i> .....	63
14.3.5.	<i>Informazione e pubblicità</i> .....	63
15.	<b>Pagamenti .....</b>	<b>64</b>
16.	<b>Accesso agli atti e Chiusura del procedimento.....</b>	<b>64</b>
16.1.	Accesso agli atti e Responsabile del procedimento.....	64
16.2.	Chiusura del procedimento .....	64
17.	<b>Ricorsi e reclami.....</b>	<b>65</b>
17.1.	Istanza di riesame .....	65
17.2.	Ricorso giurisdizionale.....	66
17.3.	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica .....	66
18.	<b>Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 e 14 del GDPR.....</b>	<b>67</b>

## Premessa

Per il periodo di programmazione 2023-2027, la Politica di Sviluppo Rurale viene ricongiunta agli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC) in un unico Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea (UE) ed approvato dalla Commissione europea.

Il PSP per l'Italia è stato approvato con la Decisione della Commissione europea n. C (2022) 8645 del 02/12/2022. La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 715 del 20 dicembre 2022 del ha preso atto dell'approvazione del Piano Strategico.

Con Decisione di Esecuzione n. C (2023) 6990 del 23/10/2023, la Commissione europea ha approvato la modifica al PSP Italia (versione 2.1). Con DGR n. 634 del 07 novembre 2023, la Giunta Regionale ha preso atto di tale modifica. Con successiva Decisione di esecuzione C (2024) 6849 final del 30/09/2024, la Commissione europea ha approvato la seconda modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (versione 3.2). La terza modifica del PSP è stata approvata con Decisione di esecuzione C(2024) 8662 final del 11/12/2024 (versione 4.1). Con DGR n. 768 del 27 dicembre 2024, la Giunta Regionale ha preso atto di tale modifica.

Il PSP stabilisce che siano le Regioni a programmare e a gestire gli interventi dello sviluppo rurale, integrando negli interventi di sviluppo rurale del PSP le declinazioni delle "specifiche regionali". Tali specificità sono riportate nel dettaglio nei Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, che rappresentano i documenti regionali attuativi della strategia nazionale. La versione 1.0 del CSR 2023-2027 della Regione Campania è stata approvata con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 33 del 31 gennaio 2023. Con DRD n. 14 del 16/01/2024 è stata approvata la versione 2.0 che tiene conto delle modifiche apportate al Programma nazionale, successivamente aggiornata con DRD n. 45 del 31/01/2024 (versione 2.1), alla luce della quinta notifica ai Servizi della Commissione da parte del MASAF. Con successivo DRD n. 735 del 11/11/2024, è stata approvata la versione 3.0 del CSR che tiene conto delle modifiche introdotte con la versione 3.2 del PSP. La versione 4.0 del CSR, allineata alla versione 3.2 del PSP, è stata approvata con DRD n. 121 del 03/03/2025.

Il CSR Campania si articola in Tipi di Intervento, Interventi e Azioni. In tale quadro, si possono distinguere due categorie di Interventi:

- **Interventi a superficie e/o a capo (Interventi SIGC)** che riguardano pagamenti ed indennità erogate sulla base delle superfici, delle coltivazioni praticate e/o del numero dei capi allevati;
- **Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC)** che riguardano la realizzazione di progetti di investimenti materiali e immateriali, le azioni di formazione, informazione, consulenza e cooperazione e l'erogazione di aiuti forfettari non parametrati alle superficie e/o al numero di capi allevati.

Con il presente documento si dettano le disposizioni comuni per l'accesso agli Interventi a superficie e/o a capo del CSR della Campania, disciplinando, in particolare, le condizioni per l'ammissione al sostegno ed integrando le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AGEA per l'ammissione al pagamento.

Il documento fornisce le indicazioni generali propedeutiche alla presentazione delle domande dell'annualità 2025 e attualizza le Disposizioni generali degli interventi a superficie e/o a capo (versione 2.1) approvate con DRD n. 324 del 28/05/2024, recependo l'evoluzione normativa intercorsa.

Per gli aspetti di dettaglio e procedurali, in ogni caso, si rimanda alle circolari AGEA e alle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AGEA.

Di seguito il link: <https://www.AGEA.gov.it/portale-AGEA/normative>

## **1. Riferimenti normativi**

### **Normativa comunitaria**

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante le norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) 2022/2472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di Intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento delegato (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di Intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2141 della Commissione del 13 ottobre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per quanto riguarda la rendicontazione delle sanzioni per la condizionalità e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e i valori aggregati degli indicatori di output;
- Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di

modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile;

- Regolamento delegato (UE) 2023/744 della Commissione del 2 febbraio 2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell'ambito della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione del 10 marzo 2023 concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2023/1309 della Commissione del 26 aprile 2023 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e lo rettifica per quanto riguarda talune disposizioni concernenti il FEAGA e il FEASR;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1508 del 20 luglio 2023: deroga, per l'anno 2023, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2434 della Commissione dell'11 settembre 2024 recante deroga, per l'anno 2024, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii., sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, prorogato al 31 dicembre 2027 dal Reg (UE) n. 2019/316;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prorogato al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 2023/1315;”
- Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Reg. (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 485/01 “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 485/01 del 21/12/2022;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Comunicazione della Commissione C/2024/1300 che rettifica gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione



della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica;
- Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 2019/1152/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea;

### **Normativa nazionale**

- D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. 173 del 3 luglio 1976) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”;
- D.P.R. dell'11 febbraio 1987, n. 184 (G.U. n. 111 del 15 maggio 1987) – “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982”;
- D.P.R. del 24 maggio 1988, n. 236 (G.U. n. 152 del 30 giugno 1988) – “Attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii. – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 – “Legge quadro sulle aree protette”;
- Legge del 7 marzo 1996, n. 109 (G.U. n. 58 del 9 marzo 1996) – “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282” e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. del 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998) - “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- D.P.R. del 1° dicembre 1999, n. 503 (GU n. 305 del 30 dicembre 1999) - “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) – “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. 15 del 20 gennaio 2003) – “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

- D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha modificato la Legge 31 dicembre 1996, n. 676: “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. – “CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) – “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 -Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni;
- D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dall’art. 339 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm-ii – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. Serie Generale n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 – “Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D. Lgs. 27 settembre 2010, n. 181 – “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne” (G.U. n. 259 del 05 novembre 2010);
- D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 235 – (G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6) – “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- Legge del 03 febbraio 2011 n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (G.U. del 16 novembre 2011, n. 267) – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D. Lgs. del 7 luglio 2011 n. 122 “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- D. Lgs. del 14 agosto 2012, n. 150 – (G.U. n. 202 del 30/08/2012) – “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Legge del 24 dicembre 2012 n. 234 - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) – “Regolamento recante disposizioni concernenti modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo della Legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2016 n. 5046 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134;
- Decreto del 31 maggio 2017 n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 – Suppl. Ordinario n. 62) – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- D. Lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 (G.U. Serie Generale n. 92 del 20/04/2018) – “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- D. Lgs. del 21 maggio 2018, n. 74 (G.U. 144 del 23/06/2018) – “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

- Legge del 9 agosto 2018 n.96 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
- Legge del 28 febbraio 2020, n. 8 (G.U. Serie Generale 51 del 29/02/2020 - Suppl. Ordinario n. 10), recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica";
- Legge del 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. Serie Generale n. 228 del 14/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 33) – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Legge del 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U. Serie Generale 51 del 01/03/2021) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, realizzazione di collegamenti digitali, esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»";
- Legge del 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. Serie Generale n. 181 del 30/07/2021) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Legge del 29 dicembre 2021, n. 233 (GU Serie Generale 310 del 31/12/2021) – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- D. Lgs. del 5 agosto 2022, n. 134, recante "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";
- D. Lgs. del 17 marzo 2023 n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- D. Lgs. del 6 ottobre 2023 n. 148 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- D. Lgs. del 23 novembre 2023 n. 188 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191 (G.U. 16/12/2024, n. 294) - Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 aprile 1999, ad oggetto "Approvazione del Codice di buona pratica agricola";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 (G.U. del 31 maggio 2010, n. 115) – "Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281";
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014, recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012";
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla "Semplificazione della gestione della PAC";
- Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2016, n. 5046, relativo ai "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134";
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 8 giugno 2020 n. 6277, relativo alla "Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi";
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell'11 novembre 2021 n. 591685 di modifica degli elenchi delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 01 marzo 2021 n. 99707, ad oggetto "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";

- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 614768 del 30 novembre 2022, ad oggetto "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura".
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 2022 n. 0660087 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2022 n. 664304 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro della Salute, ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023 n. 0147385 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 30 marzo 2023 n. 0185145 - Modifica del decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 30 marzo 2023, n. 0185101 recante Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 12 maggio 2023 n. 248477 - Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;

- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 giugno 2023 n. 300209 - Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2023 n. 337220 - Attuazione art. 3, comma 2 del decreto legislativo 17/03/2023, n. 42, in attuazione del reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2/12/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC che abroga il reg. (UE) n. 1306/2013, recante introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 4 agosto 2023 n. 410739 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 27 settembre 2023, prot. 525680 - Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 6 ottobre 2023 n. 550630 - Linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi Feaga e Feasr pagati a superficie e a capo;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 febbraio 2024 n. 83709 - Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 26/02/2024 n. 93348 - Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 27/02/2024 n. 96279 - Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29/02/2024 n. 101344 - Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e



del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 09/05/2024 n. 207565 - Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2024;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2024 n. 289235 - Attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 18 luglio 2024 n. 323651 - Decreto ministeriale recante disposizioni per l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 31 dicembre 2024 n. 679237 - Proroga decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 recante l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 11 marzo 2025 n. 110851 - Modifica agli articoli 17 e 30 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, relativi rispettivamente all'eco-schema 1 “Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale” e al “Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione” e modifica all'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, recante “Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi”;

### **Normativa regionale**

- Legge Regionale del 01 settembre 1993, n. 33 (BURC n. 39 del 06 settembre 1993) – “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania”;
- Legge regionale del 22 novembre 2010, n. 14, recante “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola”;
- Legge Regionale del 21 maggio 2012, n. 12 – “Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura”;

- Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11, recante – “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa (Legge annuale di semplificazione 2015)”;
- D.G.R. del 27 novembre 2017, n. 734 (BURC n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione convenzione tra Regione Campania – DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali – e Centri di Assistenza Agricola (CAA) per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività svolte in attuazione della L.R. del 21 maggio 2012, n. 12”;
- D.G.R. del 5 dicembre 2017 n. 762 (B.U.R.C. n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione della delimitazione delle zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola” che modifica la D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (B.U.R.C. n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- D.G.R. del 19 dicembre 2017, n. 795 (BURC n. 5 del 18 gennaio 2018) – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;
- Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 2017 – “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e ss.mm.ii.;
- Regolamento della Giunta Regionale della Regione Campania del 21 aprile 2020, n. 4 – “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico semplice, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli uffici della Regione Campania, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013, e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990”;
- D.G.R. del 16 dicembre 2020, n. 585 (BURC n. 247 del 21 dicembre 2020) – “Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola”;
- D.G.R. del 22 dicembre 2020, n. 600 - "Variazioni ordinamentali - Determinazioni".;
- Decreto Regionale Dirigenziale del 22 dicembre 2022 n. 565 di approvazione delle “Disposizioni generali per l'attuazione degli interventi a superficie e/o a capo" (versione 1.0);
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 223 del 10 maggio 2023 - Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 - Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Campania: approvazione del "Modello organizzativo per la progettazione e per l'attuazione degli interventi a superficie e/o a capo" e del "Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno/Pagamento - Interventi a superficie e/o a capo" (versione 1.0);
- Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) del 31 gennaio 2023 n. 33 che approva il CSR della Regione Campania;
- D.G.R. del 12 luglio 2023 n. 416 - Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del decreto ministeriale del 9 marzo 2023 n. 0147385;

- D.G.R. del 30 agosto 2023 n. 500 – Approvazione della “Disciplina Regionale per l'utilizzazione agronomica effluenti di allevamento, acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola” – aggiornamento della DGR n. 585/2020;
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 755 del 20 novembre 2023 - Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 -Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Campania. Approvazione "Disposizioni generali - interventi a superficie e/o a capo (interventi SIGC) - versione 2.0";
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 5 del 10 gennaio 2024 “CSR Campania 2023/2027 - Analisi delle sovrapposizioni relative agli interventi FEAGA e FEASR per il calcolo dei premi connessi ai pagamenti a superficie e/o a capo. Determinazioni”;
- Decreto Regionale Dirigenziale del 16 gennaio 2024 n. 14 (BURC n. 8 del 22/01/2024) “Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 - versione 2.0. Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania”;
- Decreto Regionale Dirigenziale del 31 gennaio 2024 n. 45 (BURC n. 12 del 05/02/2024) “Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania versione 2.1”;
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 324 del 28 maggio 2024 - Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 - Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Campania. Approvazione "Disposizioni generali - interventi a superficie e/o a capo (interventi SIGC) - versione 2.1;
- Decreto Regionale Dirigenziale del 11 giugno 2024 n. 356 (BURC n. 44 del 17 giugno 2024) – Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi agli interventi SRA e SRB del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 12 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024;
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 735 del 11 novembre 2024 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 – Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania versione 3.0 - con allegati (PS PAC versione 3.2);
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 825 del 21 novembre 2024 “Aggiornamento del DRD 5/2024 - CSR Campania 2023/2027 - Analisi delle sovrapposizioni relative agli interventi FEAGA e FEASR per il calcolo dei premi connessi ai pagamenti a superficie e/o a capo. Determinazioni”;
- D.G.R. n. 617 del 14 novembre 2024 - Adozione delle misure di conservazione e dei Piani di Gestione dei siti NATURA 2000 comprensivi di cartografia redatti nell'ambito del servizio finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania;
- D.G.R. n. 768 del 27 dicembre 2024 - Presa d'atto della modifica del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'unione finanziato dal Fondo Europeo

Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, approvata con la decisione di esecuzione della Commissione europea c(2024) 8662 final del 11/12/2024;

- Decreto Regionale Dirigenziale n. 121 del 3 marzo 2025 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 – Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania versione 4.0 - con allegati;

#### **AGEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative**

- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014: “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015: “Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 - Piano di Coltivazione”;
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni Operative n. 25: “D.M. 15 gennaio 2015, 162 – Istruzioni Operative per la costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC, di competenza dell'OP AGEA”;
- Circolare ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015: “Riforma PAC – Integrazione alla circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 – Piano di coltivazione”;
- Circolare AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016: “Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare”;
- Circolare AGEA.47103 del 1° giugno 2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale”;
- Circolare ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 – Istruzioni Operative n. 3, aventi ad oggetto: “Istruzioni operative relative alle modalità di acquisire della documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. – Procedura per la verifica antimafia”;
- Circolare AGEA.4435 del 22 gennaio 2018 - “Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 9638 del 08 febbraio 2018 - “Nota integrativa alla circolare AGEA n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Nota ORPUM.0001325 del 08 gennaio 2019 ad oggetto “Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia”;

- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 76178.2019 del 3 ottobre 2019 – “Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni - Anno di riferimento: 2019”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 12575.2020 del 17 febbraio 2020 ad oggetto “Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l’acquisizione della documentazione antimafia”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 13057.2020 del 18 febbraio 2020 – “Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 in materia di antimafia – errata corrige”;
- Circolare ORPUM.0013837 del 20 febbraio 2020 – Istruzioni Operative n. 9 – “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015”;
- Circolare ORPUM.0081277 del 30 novembre 2021 – “Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”;
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni”;
- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”;
- Circolare AGEA prot. n. 2023.12874 del 22 febbraio 2023 – Agricoltore in Attività- Art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e Art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- Istruzioni Operative AGEA del 18 aprile 2023 n. 35 - Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali;
- Istruzioni Operative AGEA del 17 maggio 2023 n. 47 - Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Integrazione alle Istruzioni Operative n.35 del 18 aprile 2023 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 – Interventi della Programmazione 2023-2027 e misure della Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027;
- Istruzioni Operative AGEA del 16 giugno 2023 n. 62 - Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Integrazione alle Istruzioni Operative n. 35 del 18 aprile 2023 e n. 47 del 17 maggio 2023 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 – Interventi della Programmazione

2023-2027 e misure della Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027;

- Circolare AGEA – Area Coordinamento del 30 agosto 2023 n. 64177 – Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento del 12 settembre 2023 n. 67143– Disciplina relativa al Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento del 19 settembre 2023 n. 68494 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116;
- Istruzioni Operative AGEA del 28 settembre 2023 n. 88 - Campagna 2023 - Sviluppo Rurale e Domanda Unica: Termine di presentazione delle domande di ritiro ai sensi dell'art.7 comma 1, lett. c) del Reg. (UE) n.2021/2116 e delle domande di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art.4 del Reg. (UE) 640/2014 e dell'art. 3 del Reg. 2021/2116;
- Istruzioni Operative del 03 ottobre 2023 AGEA n. 90 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la Campagna 2023-2027”;
- Istruzioni Operative del 09 ottobre 2023 AGEA n. 93 - Campagna 2023 – Domanda Unica e Sviluppo Rurale – Controlli tramite sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116;
- Circolare AGEA – Area coordinamento del 15 ottobre 2023 n. 76387 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle;
- Circolare AGEA – Area coordinamento del 2 novembre 2023 n. 81268 - “Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023”;
- Circolare AGEA del 30 dicembre 2023 n. 97806 - Programmazione PAC 2023 – 2027. Consolidamento e validazione Layer Pratiche Locali Tradizionali (PLT). Disciplina per la gestione e per i controlli. Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 25772 del 6 aprile 2023;
- Circolare AGEA Coordinamento del 14 marzo 2024 n. 21371 – “Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico”;
- Istruzioni Operative del 18 marzo 2024 n. 26 – prot. 22453.2024 - Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024;
- Istruzioni Operative del 26 marzo 2024 n. 28 – prot. 25013.2024 “Rettifica delle Istruzioni Operative n. 26. Gestione del Fascicolo Aziendale. Campagna 2024”;

- Circolare AGEA Coordinamento del 12 aprile 2024 n. 29528 - Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024;
- Istruzioni Operative del 15 maggio 2024 n. 55 – prot. 38431 “Sviluppo Rurale – misure connesse alle superfici e agli animali. - Reg. (UE) 2021/2115. - Invio ai beneficiari delle comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento - partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990 - Domande di pagamento 2023”;
- Istruzioni Operative del 20 maggio 2024 n. 58 – prot. 39761 “Integrazione delle Istruzioni Operative n. 26. Gestione del Fascicolo Aziendale. Campagna 2024 - Quaderno di Campagna dell’agricoltore (QDCA);
- Istruzioni Operative del 24 maggio 2024 n. 63 – prot. 41808 “Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024”;
- Circolare AGEA Coordinamento del 14 giugno 2024 n. 48025 – Procedura di selezione del campione di controllo per gli anni di domanda 2024 e seguenti per gli interventi soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) basati sulla superficie e sugli animali e per i requisiti di condizionalità;
- Circolare AGEA Coordinamento del 19 luglio 2024 n. 57040 – Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti;
- Istruzioni Operative n. 139 del 13 dicembre 2024 - Campagna 2024 – Domanda Unificata – Interventi Aiuti diretti e Sviluppo Rurale – Controlli tramite sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 e procedura di definizione delle richieste di correzione o di aggiornamento della parcella di riferimento 2024;
- Circolare AGEA Coordinamento del 13 dicembre 2024 n. 94668 che integra le Istruzioni Operative n. 139 del 13 dicembre 2024 riguardo le procedure dell’AMS per il monitoraggio delle superfici a seminativo e a pascolo a rischio di abbandono;
- Circolare AGEA Coordinamento n. 96325 del 19 dicembre 2024 - Aggiornamento della Circolare AGEA 2024.21371 del 14 marzo 2024 – Domanda Unificata, domanda PSR a superficie vecchia programmazione 2025 e Piano di coltivazione grafica. Atto unico;
- Istruzioni Operative n. 142 del 20 dicembre 2024 prot. n. 96497 2024 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale per la campagna 2025 – modificazioni e integrazioni alle Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024;

- Istruzioni Operative n. 5 del 15 gennaio 2025 “Campagna 2024 – Domanda Unificata – Interventi Aiuti diretti e Sviluppo Rurale – Controlli tramite sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 e procedura di definizione delle richieste di correzione o di aggiornamento della parcella di riferimento 2024 – Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 139 del 13 dicembre 2024 in tema di superfici a rischio abbandono”;
- Circolare AGEA Coordinamento del 22 gennaio 2025 n. 4691 - AGEA n° 21371 del 14 marzo 2024. Nota su fattispecie esemplificative a seguito dell’introduzione del nuovo SIPA a partire 2024;
- Circolare AGEA Coordinamento del 28 gennaio 2025 n. 6411 - Rafforzamento delle procedure di prevenzione del conflitto di interesse nello svolgimento di funzioni pubbliche delegate e attuazione delle disposizioni di coordinamento di cui al DM 83709 del 21 febbraio 2024 - integrazione circolare AGEA n.0029528 del 12.04.2024;
- Circolare AGEA Coordinamento del 29 gennaio 2025 n. 6550 - Clausola di elusione. Buone pratiche e prassi per l’attuazione dell’art. 62 Reg. (UE) n. 2021/2116;
- Circolare AGEA Coordinamento del 13 marzo 2025 n. 21425 – Nota di trasmissione – Documento tecnico AMS Campagna 2024 e successive - Versione 1.1.0;
- Istruzioni Operative n. 28 del 19 marzo 2025 – Campagna 2024 – Domanda Unificata – Controlli Tempestivi degli Interventi a Superficie – articoli 22 e 25 del DM 4 agosto 2023 n. 410739. Partecipazione degli esiti tecnici attraverso la Verifica Collaborativa (VECO) e chiusura del procedimento di controllo;
- Circolare AGEA Coordinamento del 28 marzo 2025 n. 26280 – Domanda unificata interventi SIGC - campagna 2025;
- Istruzioni Operative AGEA del 2 aprile 2025 n. 34 - Riforma della Politica Agricola Comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025;

## 2. Acronimi e definizioni

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con funzione di Organismo Pagatore (OP) per gli interventi di competenza della Regione Campania nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC PSP 2023-2027, nonché di Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori.

**Agricoltore:** Persona fisica o giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio della regione Campania e che esercita un’attività agricola. Ai fini dell’attuazione degli Interventi a capo e/o a superficie, se non diversamente disciplinato dai bandi l’agricoltore è l’Imprenditore agricolo” definito dall’articolo 2135 del Codice civile.



**Agricoltore in attività:** Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, e dell'art. 3 comma 1 del D.M. n. 0660087 del 23/12/2022 sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, all'ultimo anno disponibile ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante la presentazione della dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o di altra documentazione fiscale / contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie;
- d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extra-doganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli agricoltori, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

**Alveare:** Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) 2022/126, per alveare si intende l'unità che contiene una colonia di api per la produzione di miele, altri prodotti dell'apicoltura o materiale riproduttivo e tutti gli elementi necessari alla sopravvivenza delle api.

**Aree protette:** aree naturali protette, sono delle aree naturali istituite mediante leggi apposite con la funzione di preservare l'equilibrio ambientale di un determinato luogo, aumentandone o mantenendone l'integrità e la biodiversità.

**Attività agricola:** Ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) 2021/2115, l'attività agricola è riconducibile almeno ad una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida. Il PSP specifica che è considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.
- b) mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti. Il PSP specifica al par. 4.1.1.2 le condizioni per il mantenimento della superficie agricola in relazione ai seminativi, alle colture permanenti e ai prati permanenti.

**Autorità di Gestione Nazionale (AdGN):** È responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC e ottempera alle funzioni previste dal paragrafo 2 dell'art 123 del Reg. (UE) 2021/2115. Assicura un adeguato coordinamento tra le Autorità di Gestione Regionali al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del PSP 2023-2027. L'AdGN per il piano strategico della PAC è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

**Autorità di Gestione Regionali (AdGR):** Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e delle 2 Province autonome italiane. Organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per tali interventi assicurano, in via diretta o in concorrenza con l'AdGN, le funzioni richieste dall'art. 123, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

**Azienda:** tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

**BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica):** Le elaborazioni statistiche sul Patrimonio Zootecnico riguardano i dati registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) in riferimento alle diverse specie animali. La BDN è istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo.

**Beneficiario:** Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2115 per beneficiario si intende un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

**Bosco (selva o foresta):** È definito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), come superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri,

larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Altresì all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 34/2018 vengono definite le superfici assimilate al bosco e le di aree escluse dalla definizione di bosco.

**Calamità naturale:** Evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

**Capofila:** Nell'ambito di quei progetti che prevedono l'accesso a beneficiari in forma collettiva, è il soggetto individuato attraverso l'accordo tra i partner quale soggetto operante in rappresentanza degli altri membri del partenariato.

**ClassyFarm:** È il sistema informativo del Ministero della Salute "ClassyFarm", integrato nel portale nazionale della veterinaria ([www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.

**Clausola "Deggendorf":** Non è ammessa la concessione di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. In altri termini, non è ammessa la concessione di aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

**Codice Intervento:** Codice che identifica l'Intervento (ad esempio SRA 01).

**Comitato di monitoraggio nazionale:** istituito con DM prot. 0137910 del 03/03/2023 per il periodo di Programmazione 2023-2027, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Il Comitato è presieduto dall'Autorità di Gestione Nazionale del Piano ed è composto dalle Autorità pubbliche competenti in materia di gestione e controllo della PAC, dagli Organismi intermedi per la gestione del PSP, dal partenariato istituzione e competente connesse all'attuazione della PAC e dal partenariato socioeconomico.

**Comitato di monitoraggio regionale – Regione Campania:** istituito con DGR n. 93 del 28/02/2023, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE) 2021/2115. Il Comitato è l'organismo responsabile del monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della PAC 2023-2027. Il Comitato di monitoraggio regionale, coordinandosi con il Comitato di monitoraggio nazionale, ha il compito di esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del CSR e nel conseguimento dei target intermedi e finali. Inoltre, Comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su: i) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni; ii) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione; iii) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso; iv) eventuali proposte dell'Autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC.

**CSR 2023-2027:** Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023-2027.

**CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole):** Codice univoco corrispondente al codice fiscale dell'azienda che viene verificato/validato sulla base delle informazioni ottenute attraverso dei servizi di colloquio, operativi nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'Agenzia delle Entrate.

**DGR:** Delibera di Giunta Regionale.

**DRD:** Decreto Regionale Dirigenziale.

**Domanda di Sostegno:** Domanda per la concessione del sostegno o per la partecipazione ad un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

**Domanda di Pagamento:** Domanda presentata da un Beneficiario titolare di Domanda di Sostegno ammissibile al fine di ottenere il pagamento. Gli interventi a superficie e/o a capo prevedono la presentazione di una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento.

**Eco-schemi:** Ai sensi dell'articolo 31 del Reg. (UE) 2021/2115, nell'ambito dei pagamenti diretti, è previsto un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi) alle condizioni stabilite nel suddetto articolo e come specificato nel PSP. Per l'Italia il PSP individua, in particolare, cinque eco-schemi:

- a) Eco-schema 1: Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale
- b) Eco-schema 2: Inerbimento delle colture arboree
- c) Eco-schema 3: Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
- d) Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
- e) Eco-schema 5: Misure specifiche per gli impollinatori

**Epizootie:** Malattie riportate nell'elenco delle epizootie stilato dall'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale e/o nell'Allegato della Decisione 2009/470/CE del Consiglio.

**Evento catastrofico:** Evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

**Eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali:** condizioni atmosferiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità, che distruggano, nel caso dell'agricoltura, più del 30 % della produzione media calcolata sulla base del triennio o quadriennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque o otto anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale.

**Emergenza ambientale:** caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, che distrugge più del 30 % della produzione media annua dell'impresa attiva nel settore agricolo nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale; non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico.

**Fascicolo aziendale:** Il fascicolo aziendale è la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per il FEAGA e il FEASR, con riferimento al sistema di identificazione dei beneficiari. Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare, come indicato nelle Istruzioni Operative n. 26 del 18 marzo 2024 e ss.mm.ii, i principali elementi costitutivi sono:

1. Composizione strutturale;
2. Piano di coltivazione;
3. Composizione zootecnica;
4. Composizione dei beni immateriali;
5. Adesioni ad organismi associativi;
6. Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;
7. Dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;
8. Consistenza zootecnica complessiva dell'azienda e delle singole unità;
9. Consistenza territoriale: titolo di conduzione e individuazione catastale degli immobili, ove presenti, ed eventuali impianti fotovoltaici;
10. Domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;
11. Quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;
12. Risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende eseguiti dall'amministrazione.

**FEAGA:** Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

**FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

**Giovane agricoltore:** Una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di "capo azienda"; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115.

**Impresa:** Ai sensi dell'allegato 1 del Reg (UE) 2022/2472, che "dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali", si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

**Impresa in difficoltà:** Ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre, l'impresa in difficoltà è definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 successivamente modificato dall'art. 1 del Reg (UE) 2023/1315. Pertanto, si definisce Impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando

la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

**Impresa unica:** ai fini dei regolamenti “de minimis”, si considera “impresa unica” tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

**Intervento:** uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di Intervento previsto dal Regolamento UE 2021/2115.

**MASAF:** Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

**Misure di controllo e di eradicazione:** misure relative alle epizootie delle quali una autorità competente di uno Stato membro ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure agli organismi nocivi ai vegetali o alle specie esotiche invasive dei quali un'autorità competente di uno Stato membro ha formalmente riconosciuto la presenza.

**Nuovo agricoltore:** Una persona di età compresa tra 41 anni e 60 anni nell'anno della presentazione della domanda di aiuto che si insedia, o si è insediato nei due anni precedenti per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capo azienda.

**Obiettivi:** gli obiettivi generali e quelli specifici, sono definiti rispettivamente agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Infatti, il perseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante gli obiettivi specifici.

**Organismo di Certificazione:** ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2021/2116, è il soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2116, ad esprimere il parere sulla regolarità, correttezza e veridicità dei conti degli Organismi pagatori e sul corretto funzionamento del sistema di governance. Ad esso compete esprimere un parere in merito al fatto che: i) i conti forniscono un quadro fedele e veritiero; ii) i sistemi di governance istituiti funzionano in modo adeguato; iii) la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, sono corrette; iv) le spese per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari. Tale Autorità è designata a livello nazionale. È rappresentato da PriceWaterhousecoopers S.p.a per l'intero territorio nazionale.

**Organismo Pagatore:** Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/2116 e che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offra garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma. L'Organismo Pagatore del PSP 2023-2027 per la Regione Campania è AGEA.

**Organismo di Coordinamento:** Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2021/2116, è il soggetto responsabile del coordinamento degli Organismi Pagatori. Provvede, tra l'altro alla raccolta ed alla trasmissione delle informazioni da fornire alla Commissione europea, nonché alla fornitura alla Commissione europea della Relazione Annuale sull'Efficacia dell'Attuazione (RAEA).

**PAC:** Politica Agricola Comune.

**Parcella di riferimento:** creata sul presupposto del blocco fisico, rappresenta una porzione di territorio omogenea per determinazione dell'occupazione del suolo, delimitata da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale. La parcella di riferimento viene aggiornata in funzione delle istanze di riesame accolte dall'Amministrazione e dagli aggiornamenti relativi ai controlli oggettivi.

**PSP 2023-2027:** Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027.

**PLT (Pratiche Locali Tradizionali):** Formazioni vegetali naturali o semi-naturali che, per determinate situazioni territoriali e/o locali, rappresentano, storicamente e tradizionalmente, la principale risorsa dell'alimentazione di una tipologia di bestiame adatto a particolari sistemi di allevamento estensivi semibradi o bradi.

**PMI:** La categoria delle PMI comprende le Microimprese, le Piccole imprese e le Medie imprese, che soddisfano i criteri indicati nell'allegato 1 del Reg (UE) n. 2022/2472.

In particolare:

- a) *Microimpresa:* Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

- b) *Piccola impresa*: Impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro;
- c) *Media impresa*: Impresa che occupa meno di 250 persone, e che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

**Prodotti biologici**: prodotti derivanti dalla produzione biologica, che non siano prodotti ottenuti durante il periodo di conversione. Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici.

**Prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta)**: I prodotti DOP si contraddistinguono in quanto:  
i) sono originari di una specifica zona geografica; ii) presentano caratteristiche essenzialmente o esclusivamente dovute a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani; iii) vengono prodotti e trasformati esclusivamente in una delimitata zona geografica.

La categoria comunitaria dei prodotti DOP ricomprende la classificazione nazionale dei prodotti DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOPG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). L'elenco dei prodotti DOP, DOC e DOPG della Regione Campania (e relativi disciplinari di produzione) sono disponibili ai seguenti indirizzi:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>
- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/viticultura/vini.htm>

**Prodotti fitosanitari**: Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a: i) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali, o a prevenirne l'azione; ii) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; iii) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; iv) eliminare le piante indesiderate; v) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

**Prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta)**: Le specialità IGP si contraddistinguono in quanto: i) sono originarie di una specifica zona geografica; ii) presentano una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche che possono essere attribuite ad uno specifico territorio; iii) vengono almeno prodotte e/o trasformate in una delimitata zona geografica.

L'elenco dei prodotti IGP della Campania (con i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>

**Prodotti STG (Specialità Tradizionali Garantite)**: Questa certificazione si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una 'specificità' legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona. L'elenco dei prodotti STG della Campania (ed i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>

**PSP 2023-2027**: Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, approvato il 2 dicembre 2022 con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C (2022) 8645 final). La modifica al Piano (versione 2.1) è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione n. C (2023) 6990 del 23/10/2023. Con successiva Decisione di esecuzione C (2024) 6849 final del 30.09.2024, la Commissione europea ha approvato la seconda modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (Versione 3.2).

**PSR 2014-2022**: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.



**Quaderno di Campagna dell'agricoltore (QDCA):** Elenco cronologico delle operazioni eseguite sulle diverse colture dichiarate all'interno del Piano Colturale Grafico, integrato all'interno del Fascicolo Aziendale. Il QDCA può essere utilizzato come strumento di controllo di plausibilità da parte degli Organismi Pagatori e delle Regioni e Province Autonome ai fini della verifica del rispetto di taluni impegni assunti dall'agricoltore.

**Registro Nazionale Aiuti (RNA):** L'art. 52 della Legge n. 234/2012, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ha istituito il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). La stessa Legge 234/2012 (art. 52 comma 5) ha stabilito che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, notificati o esentati dall'obbligo di notifica, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura (SIAN) e pesca (SIPA). Ad oggi, quindi, per poter correttamente adempiere agli obblighi di legge, è necessario che la singola Autorità responsabile degli aiuti nel settore agricolo, si accrediti sia sul RNA-MiSE che sul SIAN-MiPAAF, che nel loro complesso costituiscono il Registro. La disciplina del funzionamento del RNA, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge n. 234/2012, è stata adottata con il Decreto n. 115 del 31 maggio 2017. Detto decreto, all'art. 6 rubricato "*Aiuti nei settori agricoltura e pesca*", riprendendo quanto disposto dalla Legge n. 234/2012 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc*, nonché degli aiuti individuali.

**Sanzione:** le sanzioni amministrative si applicano qualora sia stata accertata un'inosservanza e sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 42 del 17 marzo 2023, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Ai fini del calcolo per l'applicazione delle stesse, come stabilito dal DM n. 93348/2024, si tiene conto della "gravità", "portata", "durata o persistenza" e "ripetizione (reiterazione)".

- a) la "gravità" di un'infrazione dipende in particolare dall'importanza delle conseguenze dell'infrazione stessa, tenuto conto delle finalità del requisito o della norma in questione;
- b) la "portata" (entità) di una non conformità è determinata tenendo conto, in particolare, se la non conformità ha un impatto di vasta portata o se è limitata all'azienda stessa;
- c) la "durata" (persistenza) riguarda il carattere di "permanenza" di un'infrazione e dipende, in particolare, dall'ampiezza temporale dell'effetto o dalla possibilità di porre fine a tale effetto con mezzi ragionevoli;
- d) la "ripetizione (reiterazione)" dell'inosservanza, ricorre qualora l'inosservanza di uno stesso requisito o di una stessa norma sia stata accertata più di una volta nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il SIGC è istituito ed è operativo in ogni Stato membro e si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e

IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) 229/2013. Nella misura necessaria, si ricorre al SIGC anche per la gestione e il controllo della condizionalità e degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Il SIGC comprende i seguenti elementi:

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;
- f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

Il SIGC funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra gli stessi.

Nell'ambito del SIGC si applicano le seguenti definizioni:

- a) *Domanda geospaziale*: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento;
- b) *Sistema di monitoraggio delle superfici*: procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente;
- c) *Sistema di identificazione e di registrazione degli animali*: il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429;
- d) *Parcelle agricola*: unità di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115; la parcella costituisce il riferimento territoriale per la compilazione del fascicolo aziendale e della domanda geospaziale;
- e) *Sistema d'informazione geografica*: sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;
- f) *Sistema di domanda automatica*: sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati.

**SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole)**: il SIPA è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del SIGC a livello di parcella agricola nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione.

**Sistema VeCI (Sistema di Verificabilità e Controllabilità degli Interventi):** sistema che consente alle Regioni di dettagliare tutte le caratteristiche, gli obblighi e gli impegni che le aziende Beneficiarie devono soddisfare per poter accedere ai sostegni previsti.

**Soggetto Attuatore:** struttura dell'Autorità di Gestione Regionale competente per la presa in carico e la gestione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.

**Spesa pubblica:** qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico.

**SOI:** Superficie oggetto di impegno.

**SQNBA (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale):** Il SQNBA definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali allevati mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Il SQNBA rappresenta una norma unica di riferimento nella certificazione volontaria relativa al benessere animale.

**SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata):** La Legge n. 4 del 03 febbraio 2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" all'art. 2, commi 3 - 9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito SQNPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito ODC) sulla base del Piano di Controllo conforme alle linee guida nazionali.

La domanda di adesione può essere presentata per i seguenti scopi: 1. ottenimento marchio SQNPI; 2. conformità agro climatico ambientale (ACA); 3. conformità agro-climatico e ambientale (ACA) e marchio SQNPI. L'adesione, che deve essere effettuata utilizzando il sistema informativo nazionale di produzione integrata, costituisce una presa d'atto:

- dello standard di produzione da applicare nelle fasi di coltivazione e post raccolta (punto 10 della norma);
- del piano di controllo nazionale e/o regionale.

comporta inoltre:

- l'accettazione dei controlli svolti da parte dell'ODC e dei soggetti pubblici competenti incaricati di effettuare la vigilanza. Pertanto, ogni operatore si impegna a collaborare con l'ODC facilitandone l'attività, svolta con o senza preavviso, in tutte le sue fasi ed articolazioni.
- l'accettazione dell'impiego dei dati aziendali. In merito si specifica che i dati raccolti verranno utilizzati solo per fini statistici, di monitoraggio del sistema e di promozione dello stesso (es.

diffusione dati sulle aziende certificate o conformi, sugli esiti dei controlli, sulle superfici coltivate etc.).

**Superficie (aziendale):** ai fini statistici, si definisce:

- a) **Superficie Agricola Utilizzata (SAU):** L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici;
- b) **Superficie Agraria non utilizzata:** Insieme dei terreni dell'azienda agricola non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o altra), ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi normalmente disponibili presso un'azienda agricola. Sono esclusi i terreni a riposo;
- c) **Superficie Totale (SAT):** Area complessiva dei terreni dell'azienda agricola formata dalla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), da quella coperta da arboricoltura da legno, dai boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché da altra superficie;
- d) **Altra Superficie:** Aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi, giardini ornamentali, etc. Sono comprese anche le superfici delle grotte, dei sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi.

**Superficie agricola:** ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Reg. (UE) 2021/2115, come modificato dall'art. 1, comma 1 del Reg. (UE) 2024/1468, la superficie agricola è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie:

- a) **Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole oppure superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 o degli articoli 22, 23 o 24 del Regolamento (CE) 1257/1999, o dell'articolo 39 del Regolamento (CE) 1698/2005, o dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- b) **Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- c) **Prato permanente e pascolo permanente** (congiuntamente denominati *Prato permanente*): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, e, laddove previsto nel PSP, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, laddove previsto nel PSP, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

Inoltre, possono essere considerati prato permanente i seguenti tipi di terreno:

- i) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- ii) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

Le specifiche sono ulteriormente definite nell'ambito del paragrafo 4.1.2 del PSP 2023-2027, del par. 8 del CSR e dei relativi sottoparagrafi.

**SUAP:** Sportello Unico Attività Produttive.

**SURAP:** Sportello Unico Regionale Attività Produttive.

**Target intermedi:** valori intermedi prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di Intervento di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), per uno specifico esercizio finanziario, da conseguire entro una determinata scadenza temporale del piano strategico della PAC al fine di garantire progressi tempestivi in relazione agli indicatori di risultato.

**Target finali:** valori prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di Intervento di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), da conseguire al termine del periodo del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori di risultato.

**Tipo di Intervento:** Rappresenta la tipologia di Intervento in cui vengono articolati gli Interventi.

**UBA (Unità di Bovino Adulto):** La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti. Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA, come definito nel paragrafo 4.7.3 del PSP.

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

**Unità Operative Dirigenziali (UOD):** rappresentano le strutture amministrative di livello dirigenziale in cui si articolano le Direzioni Generali della Regione Campania.

### 3. Classificazione del territorio

#### 3.1. Classificazione del territorio regionale

Nell'ambito degli interventi del PSP 2023-2027 di competenza della Regione Campania, in continuità con la Programmazione 2014-2022, il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree:

- A. Poli urbani;
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- C. Aree rurali intermedie;
- D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

La ripartizione dei comuni della Campania nell'ambito delle 4 Macroaree regionali è pubblicato in allegato al CSR, disponibile al seguente indirizzo:

- [https://agricoltura.regione.campania.it/CSR\\_2023-2027/CSR-23-27-documentazione.html](https://agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/CSR-23-27-documentazione.html)

#### 3.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 2020/2115, le zone ammissibili alle indennità previste nell'ambito degli interventi SRB 01 (Sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna), SRB 02 (Sostegno alle zone con altri svantaggi naturali significativi) e SRB 03 (Sostegno alle zone con vincoli specifici) sono classificate in relazione alle zone designate conformemente all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013:

- A. **Zone montane** (art. 32, par. 2), caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti i) alle difficili condizioni climatiche causate dall'altitudine; ii) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o che richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero ad una combinazione dei due fattori;
- B. **Zone soggette a vincoli naturali significativi**, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 3), se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6277 del 08/06/2020, è stata adottata la metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle aree montane, in applicazione dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed i relativi elenchi, recepiti nell'ambito del PSR;
- C. **Zone soggette a vincoli specifici** (art. 32, par. 4), diverse da quelle menzionate ai precedenti punti, nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

L'elenco completo dei comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è pubblicato in allegato al CSR, disponibile al seguente indirizzo:

[https://agricoltura.regione.campania.it/CSR\\_2023-2027/CSR-23-27-documentazione.html](https://agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/CSR-23-27-documentazione.html)

## Aree naturali protette

Il sistema delle aree naturali protette in Campania è costituito da:

- **Siti della Rete Natura 2000**, che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità e che è costituita da **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** e **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**. Nell'ambito della Regione Campania, i siti della Rete Natura 2000 sono individuati sulla base della normativa di recepimento:
  - della Direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), che istituisce le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
  - della Direttiva 92/43/CE, che istituisce i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

L'elenco nazionale aggiornato di tutte le ZPS e i SIC è disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo: <http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>.

- **Parchi e Riserve Naturali** di rilievo nazionale o regionale istituiti sulla base della Legge n. 394/91 ("Legge quadro sulle aree protette") e della Legge Regionale n. 33/93 ("Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania") e ss.mm.ii. , allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio naturale.

L'elenco aggiornato dei Parchi nazionali e la relativa cartografia sono disponibili sul portale web del Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-dei-parchi>).

Per la cartografia dei Parchi regionali, invece, si rimanda alla perimetrazione approvata con le deliberazioni attuative della richiamata Legge Regionale n. 33/93 (riepilogate in tabella) e riportata nella cartografia ufficiale ad esse allegata.

Parco regionale	Atto istitutivo
Parco Regionale dei Campi Flegrei	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2775
Parco Regionale dei Monti Lattari	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2777
Parco Reg. del Bacino idrografico del fiume Sarno	D.G.R. del 27 giugno 2003, n. 2211
Parco Regionale del Matese	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1407
Parco Reg. di Roccamonfina e Foce del Garigliano	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1406
Parco Regionale dei Monti Picentini	D.G.R. del 24 aprile 2003, n. 1539
Parco Regionale del Partenio	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1405
Parco Regionale del Taburno Camposauro	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1404

- **Zone umide di interesse internazionale**, individuate in base alla normativa di recepimento della Convenzione di Ramsar del 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987;
- **Oasi naturalistiche**, alcune delle quali rientrano nel VI Elenco ufficiale delle aree protette previsto dalla Legge Quadro sulle aree protette (Legge 394/91) e aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il D.M. del 27 aprile 2010.

### 3.3. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA

Le Zone Vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) della Campania definiscono "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di

origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”. Tali zone sono state definite con DGR n. 700 del 18 febbraio 2003.

Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 762 del 05/12/2017, è stata approvata la nuova delimitazione delle ZVNOA.

Inoltre, con Delibera di Giunta Regionale n. 585 del 16/12/2020, è stata approvata la “Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”, aggiornata con DGR n. 500 del 30/08/2023.

La disciplina regionale, in attuazione della Direttiva 91/676/CE, del D.lgs. 152/2006, del Decreto Ministeriale n. 5046 del 25/02/2016, della Legge regionale n. 14 del 22/11/2010 e della Legge Regionale n. 20 del 11/11/2019, fissa i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque reflue e digestati. Nella Disciplina è contenuto il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Campania (la cui delimitazione è stata approvata con la citata DGR. n. 762/2017).

Le ZVNOA della Campania occupano una superficie complessiva di 316.470,33 ettari e ricadono in 311 comuni. Per gli ulteriori dettagli si rimanda al sito internet della Regione Campania:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/zone-vulnerabili-nitrati.html>

#### 4. Modalità di accesso al Programma

Gli interventi a superficie e/o a capo prevedono la presentazione di una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento. La selezione e la gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, mentre le Domande di Pagamento sono di competenza dell'Organismo Pagatore (AGEA), che delega parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base di apposita convenzione.

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione, aggiornamento e validazione del “fascicolo aziendale”.

#### 5. Sistema Informativo

La gestione degli interventi è supportata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)), secondo le modalità definite dalla stessa AGEA nei relativi manuali. Il SIAN consente l'inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento (e delle Domande di Sostegno / Pagamento per gli Interventi a superficie), la verifica istruttoria delle stesse, il controllo per mezzo delle apposite *check-list* informatizzate, l'autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio dell'andamento del CSR.



## 6. Fascicolo aziendale

### 6.1. Informazioni generali

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14, co. 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal C.U.A.A. (Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola), esercenti attività agricola, agro-alimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all'art. 9 del D.P.R. n. 503/99, del D.M. n. 99707 del 01 marzo 2021 e della Circolare dell'AGEA n. 67143 del 12/09/2023 "Disciplina relativa al fascicolo aziendale" come modificata ed integrata dalla Circolare n. 81268 del 02/11/2023 "Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023", integrata e modificata dalla Circolare AGEA del 14 marzo 2024 n. 21371 "Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico". Le suddette circolari sono state aggiornate dalla Circolare AGEA Coordinamento n. 96325 del 19 dicembre 2024 ad oggetto "Aggiornamento della Circolare AGEA 2024.21371 del 14 marzo 2024 – Domanda Unificata, domanda PSR a superficie vecchia programmazione 2025 e Piano di coltivazione grafica. Atto unico".

Le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale del Piano di coltivazione Grafico e del Quaderno di Campagna dell'agricoltore previste dall'Organismo Pagatore AGEA per le aziende agricole di propria competenza sono disciplinate dalle Istruzioni Operative n. 26 del 18 marzo 2024 "Gestione del Fascicolo Aziendale. Campagna 2024", n. 28 del 26 marzo 2024 "Rettifica delle Istruzioni Operative n. 26. Gestione del Fascicolo Aziendale. Campagna 2024" e n. 58 del 20 maggio 2024 "Integrazione delle Istruzioni Operative n. 26. Gestione del fascicolo aziendale. Campagna 2024 – Quaderno di campagna dell'agricoltore (QDCA)".

Per l'annualità 2025 le predette Istruzioni Operative sono integrate e aggiornate dalle Istruzioni Operative di AGEA OP n. 142 del 20/12/2024 ad oggetto "Disciplina relativa al fascicolo aziendale per la campagna 2025 – modificazioni e integrazioni alle Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024".

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa, proveniente anche da altre banche dati di altre pubbliche amministrazioni, e sottoscritto dall'agricoltore come specificato dalle richiamate circolari e Istruzioni Operative.

La predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal Beneficiario attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, articolo 3), è propedeutica alla presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento e delle Domande di Pagamento.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023, in caso di mancata dichiarazione di superfici in conduzione da parte dell'agricoltore nel fascicolo aziendale, l'Organismo pagatore applica una

sanzione così come disposta dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 "Omesse o inesatte dichiarazioni".

In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile. Inoltre, la non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo aziendale con la situazione aziendale, e la non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella Domanda comporta l'inammissibilità di quest'ultima.

#### **6.1.1 Nuovo SIPA - Carta nazionale dei suoli**

Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento che rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.).
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti. La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2024 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2021-2023 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Per tutte le domande di Sviluppo rurale SIGC presentate nell'anno 2024, le eventuali differenze di superficie derivanti dall'applicazione del nuovo SIPA determinano esclusivamente la riduzione delle superfici ammissibili al pagamento, senza l'applicazione di sanzioni o esclusioni. In altri termini, qualora la superficie accertata dal nuovo SIPA sia inferiore a quella già oggetto di impegni riferiti al precedente SIPA, a partire dal 2024 il pagamento viene eseguito sulla base della superficie inferiore accertata dal nuovo SIPA senza che l'agricoltore subisca l'applicazione di sanzioni/esclusioni (rif. Circolare AGEA Coordinamento n. 21371/2024).

#### **Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale**

All'atto della presentazione della Domanda, in coerenza con le richiamate disposizioni di AGEA, il potenziale Beneficiario (nella persona del titolare o del legale rappresentante del soggetto che

intende presentare Domanda per l'accesso ai finanziamenti a valere sul PSR) deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano stati compilati, aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA.

Per la tenuta, costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda a quanto riportato nelle Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 26 del 18 marzo 2024, modificate e integrate da ultimo dalle Istruzioni Operative n. 142 del 20 dicembre 2024 "Disciplina relativa al fascicolo aziendale per la campagna 2025 – modificazioni e integrazioni alle Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024".

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2025 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda.

Per la costituzione/aggiornamento del fascicolo il potenziale Beneficiario può rivolgersi, previa sottoscrizione di un mandato, ad uno dei seguenti soggetti:

- Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato;
- Organismo Pagatore AGEA.

Ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e del D.M. n. 99707 del 01 marzo 2021, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute.

La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

## **6.2. Piano di Coltivazione Grafico**

Nell'ambito del fascicolo aziendale ogni azienda agricola definisce annualmente il proprio piano di coltivazione grafico sulla base delle parcelle di riferimento che ricadono nel perimetro dell'azienda stessa (isola aziendale), dettagliando puntualmente le coltivazioni sulle proprie superfici. Al termine della compilazione del fascicolo aziendale il produttore consolida, tramite una scheda di validazione, le informazioni in esso contenute.

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 162 del 12 gennaio 2015, il Piano di coltivazione è il *"documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore"*. Il contenuto minimo del Piano è indicato nell'Allegato A, sezione a.1), del citato D.M.

L'art. 9, paragrafo 3, del D.M. n. 162/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le Misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

La compilazione del Piano di coltivazione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite:

- dalla Circolare AGEA n. 67143 del 12/09/2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale come integrata e modificata dalla Circolare AGEA n. 21371 del 14/03/2024 aggiornata dalla Circolare AGEA n. 96325 del 19 dicembre 2024;
- dalle Istruzioni Operative di AGEA OP n. 90/2023 - Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027, dalle Istruzioni Operative n. 26/2024 e ss.mm.ii. e dalle Istruzioni Operative n. 142/2024.

A partire dalla campagna 2025, come previsto dalle Istruzioni Operative n. 142/2024, al fine di semplificare gli adempimenti degli agricoltori, l'azienda agricola, anche attraverso il CAA, deve indicare graficamente nel Piano di coltivazione grafico le superfici destinate al biologico, distinguendo tra superfici in conversione biologica e superfici biologiche. Il sistema garantisce la coerenza con quanto presente nel Sistema Integrato Biologico (SIB). A seguito del completamento dell'aggiornamento del Piano di coltivazione grafico, con il "rilascio" della scheda di validazione, le informazioni inserite nel Piano di coltivazione alimentano in automatico la notifica grafica di attività di produzione biologica, in coerenza con il nuovo SIPA. Analoga semplificazione è introdotta per l'adesione delle aziende agricole al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI). In particolare, le informazioni contenute nel Piano di coltivazione grafico, a seguito del rilascio della scheda di validazione, vengono trasferite in automatico al sistema di gestione del SQNPI consentendo la precompilazione del registro.

Ai fini della definizione del Piano di coltivazione grafico viene inoltre reso disponibile il "Layer PLT 2023 - 2027" presente nel SIGC, che contiene le superfici dichiarabili come pratiche locali tradizionali. L'utilizzo di tale Layer consente di discriminare i territori eleggibili a pascolo con tara sulle aree boschive e generare automaticamente le domande unificate anche per questa tipologia di territorio.

Per tutti i dettagli, si rimanda alle richiamate circolari/Istruzioni operative di AGEA.

### **6.3. Quaderno di campagna dell'agricoltore (QDCA)**

L'art. 4 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 stabilisce che le informazioni detenute dalle aziende relative al registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni nell'ambito del QDCA di cui all'art. 10 del DM 12 gennaio 2015 costituiscono elemento obbligatorio del fascicolo aziendale. Completate le procedure di costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale e del Piano culturale grafico, l'agricoltore o il CAA a cui ha dato mandato, procede all'inserimento dei dati per la costituzione / aggiornamento del Quaderno di Campagna.

Il QDCA riporta l'elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture. In ambito SIAN è stato predisposto uno specifico applicativo di gestione del QDCA, completamente integrato con il nuovo fascicolo aziendale 2024. Il contenuto minimo informativo del QDCA ed il flusso di funzionamento della compilazione dello stesso sono disciplinati dalle Istruzioni Operative n. 58 del 20/05/2024 che integrano la citate Istruzioni Operative n. 26/2024.

## 7. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti Interventi del CSR Campania 2023-2027:

- **SRA 01:** ACA 01 - Produzione integrata
- **SRA 02:** ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
- **SRA 03:** ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- **SRA 14:** ACA 14 - Allevatori custodi dell'agro-biodiversità
- **SRA 24:** ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione
- **SRA 25:** ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica
- **SRA 27:** ACA 27 – Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
- **SRA 28:** Sostegno per il mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agro-forestali
- **SRA 29:** Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- **SRA 30:** Benessere animale
- **SRB 01:** Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna
- **SRB 02:** Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
- **SRB 03:** Sostegno zone con vincoli specifici

Nell'annualità 2023 sono stati attivati i bandi relativi agli interventi di seguito indicati: SRA 01, SRA 03, SRA 14, SRA 30, SRB 01, SRB 02 e SRB 03.

Per l'annualità 2024 sono stati attivati i bandi relativi agli Interventi pluriennali SRA 27 e SRA 29 e il bando relativo all'intervento annuale SRA 30.

Per l'annualità 2025 è stato attivato il bando annuale dell'intervento SRA 30 e i bandi di conferma impegni degli interventi pluriennali SRA 01, SRA 03, SRA 14, SRA 27 e SRA 29.

Inoltre, a valere sulle risorse del CSR, qualora non si riuscissero a completare tutti i pagamenti della Misura 8.1 del PSR 2014/2022 entro il 31/12/2025, è prevista l'attivazione dell'Intervento SRA 28 per il pagamento delle spese in trascinamento.

## 8. Modalità di presentazione delle Domande per gli interventi a superficie e/o a capo

### 8.1. Modalità di presentazione delle domande

Le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, entro il termine stabilito da provvedimento nazionale, previa costituzione / aggiornamento del "fascicolo aziendale". Come previsto dal PSP, gli impegni assunti con la Domanda di Sostegno iniziale decorrono dal 1° gennaio.

Pertanto, i dati e le informazioni connessi alla richiesta dell'aiuto devono essere obbligatoriamente non successivi alla data di decorrenza degli impegni, ossia non successivi al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono gli impegni. In ogni caso, tali dati devono essere dichiarati, validati ed aggiornati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda sul SIAN.

Tutte le domande devono essere basate su strumenti geo-spaziali.

Anche per l'annualità 2025, l'Organismo Pagatore (OP) AGEA ha stabilito, a norma dell'art. 3, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2022/1173, che gli interventi sotto forma di pagamenti diretti (di cui al

titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e gli interventi di sviluppo rurale (di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115) siano integrati in un'unica domanda di aiuto (**domanda unificata**), cui si applicano gli specifici requisiti stabiliti nell'ambito di tali interventi:

In particolare, ai sensi dell'articolo 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda è presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 Reg. (UE) 2022/1173, fornito da AGEA, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di Gestione e Controllo, presenti nel fascicolo aziendale. Relativamente agli interventi a capo richiesti dal beneficiario nella domanda basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. Il beneficiario, prima della presentazione della domanda, è tenuto ad allineare le informazioni del fascicolo aziendale, relative alla propria consistenza zootecnica, con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN). consistenza zootecnica, con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Al fine di garantire la correttezza dei pagamenti da eseguire per gli interventi basati sugli animali, costituisce onere dell'allevatore aggiornare/integrare/correggere le informazioni presenti nella BDN entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2022/1173, la domanda contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati sul trattamento dei dati personali:

- a) identità del beneficiario;
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
- c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità e altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto di domanda;
- d) informazioni relative alla condizionalità;
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.

La domanda unificata deriva dalle informazioni validate contenute nel fascicolo aziendale, nel relativo piano colturale grafico, integrato con la carta dei suoli e la nuova parcella di riferimento e dalle informazioni della consistenza zootecnica dell'azienda.

Sulla base del piano di coltivazione grafico declinato dall'azienda, il sistema guida l'agricoltore o il CAA ha cui ha conferito mandato, nelle richieste di aiuto che confluiranno nel modello di domanda unificata, sulla base delle seguenti informazioni:

- rilevazioni AMS disponibili,
- matrici prodotto/intervento pagamenti diretti e Sviluppo rurale,
- matrici compatibilità impegni/interventi Sviluppo rurale,
- impegni già assunti dall'azienda nello Sviluppo rurale e nella domanda unica.

Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unificata e della correttezza delle informazioni trasmesse, anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

Per l'annualità 2025, le indicazioni relative alla presentazione della Domanda Unificata sono state fornite con le Istruzioni Operative n. 34 del 02/04/2025 ad oggetto "Riforma della Politica Agricola Comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025", alle quali si rimanda per le indicazioni e le istruzioni di dettaglio.

Ai fini della presentazione delle Domande sul SIAN, il Beneficiario può ricorrere ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato.

I beneficiari che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA, cui hanno anche conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN necessaria alla compilazione della domanda, presso lo stesso CAA. Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata con firma autografa o con firma elettronica avanzata (FEA) tramite Libro Firma e autenticazione SPID. Per i dettagli si rinvia alle Istruzioni Operative n. 34/2025 e ai manuali utenti disponibili sul sito di AGEA.

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici unionali, nella fase di stampa della domanda, vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali difformità che, nella successiva fase di istruttoria amministrativa, potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA.

## **8.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento**

Le Domande si distinguono, a seconda della finalità, in:

- Domande di Sostegno / Pagamento, riferite: i) agli Interventi che prevedono una Domanda con impegno annuale; ii) alla prima annualità degli Interventi che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Pagamento per conferma impegni, riferite alle singole annualità successive alla prima per gli interventi che prevedono impegni pluriennali.

Come previsto dalle Istruzioni Operative n. 34 del 02/04/2025, sul SIAN, oltre alle Domande di Sostegno / Pagamento e alle Domande di Pagamento per conferma impegni (domande iniziali) sono presenti le seguenti tipologie di Domande di modifica / Comunicazioni:

1. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 (comma 1 lett. a) e c) del Reg. (UE) n. 2022/1173);
2. Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale);
3. Comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 - Deroche in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

Le Domande di modifica, le comunicazioni di ritiro e di cause di forza maggiore devono essere indirizzate allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale che ne valuta gli effetti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Reg (UE) 2022/1173, le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere rilasciate entro il termine stabilito da provvedimento nazionale. Per gli effetti, ferma restando la decorrenza degli impegni a partire dal 1° gennaio, le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere rilasciate entro il 15 maggio dell'anno civile della loro presentazione, come stabilito dall'art. 7 del D.M. n. 147385 del 09 marzo 2023. Ai sensi dell'art. 7 come modificato dall'art. 2 comma 1 del D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023 se il termine ultimo per la presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento (o altre dichiarazioni, documenti giustificativi o contratti), è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

La presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento oltre il termine comporta, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023, una riduzione pari all'1% per ogni giorno di ritardo degli importi ai quali il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la Domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni, la Domanda è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

Ai sensi dell'art. 59, par. 6 del Reg. (UE) 2021/2116, è prevista la possibilità che le Domande di Sostegno/Pagamento siano rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Ai sensi dell'art. 7 del Reg (UE) 2022/1173, le domande possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita da provvedimento nazionale che sarà fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi.

Tuttavia:

- per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, non sono consentite modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco (Reg (UE) n. 2022/1173 articolo 7 comma 1 – lettera a);
- per gli altri interventi, non sono consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante, sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco (Reg (UE) n. 2022/1173 articolo 7 comma 1 – lettera c).

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, il beneficiario può modificare o ritirare la domanda per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza.



È possibile ritirare totalmente la Domanda di Sostegno/Pagamento o le altre dichiarazioni, tramite un apposito modello di comunicazione di ritiro presente sul SIAN, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

La rinuncia non è consentita e la comunicazione di ritiro totale è irricevibile nei seguenti casi:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità riscontrate sulla domanda.

Per gli ulteriori dettagli relativi alle tipologie di domande e ai modelli di comunicazione presenti sul SIAN, nonché ai termini per la presentazione degli stessi, si rimanda alle Istruzioni operative di AGEA.

### 8.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per gli Interventi a superficie e/o a capo

Di seguito, si riportano i Soggetti Attuatori di riferimento per gli Interventi a superficie e/o a capo:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
<b>UOD 22 – Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa</b> (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	<b>Indirizzo:</b> Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino <b>Telefono:</b> 0825 765555 <b>PEC:</b> <a href="mailto:uod.500722@pec.regione.campania.it">uod.500722@pec.regione.campania.it</a>
<b>UOD 23 – Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali</b> (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	<b>Indirizzo:</b> Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento <b>Telefono:</b> 0824 364303 - 0824 364251 <b>PEC:</b> <a href="mailto:uod.500723@pec.regione.campania.it">uod.500723@pec.regione.campania.it</a>
<b>UOD 24 – Zootecnia e benessere animale</b> (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	<b>Indirizzo:</b> Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) <b>Telefono:</b> 0823 554219 <b>PEC:</b> <a href="mailto:uod.500724@pec.regione.campania.it">uod.500724@pec.regione.campania.it</a>
<b>UOD 25 – Agricoltura urbana e costiera</b> (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	<b>Indirizzo:</b> Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli <b>Telefono:</b> 081 7967272 - 081 7967273 <b>PEC:</b> <a href="mailto:uod.500725@pec.regione.campania.it">uod.500725@pec.regione.campania.it</a>
<b>UOD 26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti</b> (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	<b>Indirizzo:</b> Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno <b>Telefono:</b> 089 3079215 - 089 2589103 <b>PEC:</b> <a href="mailto:uod.500726@pec.regione.campania.it">uod.500726@pec.regione.campania.it</a>

N.B.: Eventuali modifiche e aggiornamenti relativi alle denominazioni, indirizzi e recapiti delle UOD Soggetti Attuatori, saranno resi disponibili all'indirizzo [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it).

## 9. Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono finanziamenti pubblici.

Per le operazioni effettuate da beneficiari pubblici il CUP va richiesto dalla stazione appaltante e successivamente comunicato all'AdGR, che provvederà ad associare il codice alla Domanda di Sostegno.

## 10. Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 42/2023, se non sono rispettati i criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Inoltre, come stabilito dal par. 4.7.3 del PSP, la perdita dei criteri di ammissibilità

genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei pagamenti erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità e le cause di inammissibilità relative ai singoli Interventi sono puntualmente indicati nei bandi, a cui si rimanda. In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni generali.

#### **10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici**

Le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sul CSR devono essere ubicate nella Regione Campania. Nell'ambito dei singoli bandi sono eventualmente definite le zone ammissibili e/o le aree prioritarie di intervento.

I Beneficiari del CSR devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale delle superfici oggetto di aiuto, oppure titolari di diritto personale di godimento.

In ogni caso, non è ammesso il comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/1996 e ss.mm.ii. Nei casi di comproprietà è richiesta, una espressa autorizzazione scritta da parte di tutti i comproprietari resa ai sensi della normativa vigente.

Sono ammissibili al sostegno, in ogni caso, le aziende agricole annesse a istituti tecnici agrari e istituti professionali agricoli a qualunque titolo detengano l'azienda stessa.

La disponibilità giuridica delle superfici deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuta per un periodo sufficiente a garantire il rispetto della durata dell'impegno, che decorre dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della Domanda di Sostegno / Pagamento iniziale. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di durata inferiore ma, in tal caso, il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza dello stesso così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione o perdita del titolo legittimo sono considerate superfici non ammissibili.

In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno, come stabilito al par. 13.2.

Per la SRA 30, inoltre, deve essere garantito da parte del beneficiario il possesso degli animali oggetto dell'aiuto. Per quanto concerne invece la stalla e le strutture di allevamento, deve essere garantita la disponibilità giuridica delle stesse per l'intero periodo di impegno, con esclusione del comodato d'uso, nonché la registrazione nel fascicolo aziendale.

I titoli attestanti il possesso delle superfici devono essere presenti nel fascicolo aziendale.

#### **10.2. Aiuti di stato**

Per gli Interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE è di applicazione il Reg. (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Come precisato dal PSP (capitolo 4, paragrafo 6), nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato (Clausola Deggedorf).

A tal fine per gli Interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, il legale rappresentante del soggetto partecipante che richiede i benefici dovrà rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non si trova nella condizione di "impresa in difficoltà", definita dal Reg (UE) 2022/2472 e all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Anche qualora il bando non richieda la presentazione della dichiarazione sostitutiva, la verifica è effettuata d'ufficio dal Soggetto Attuatore competente. Infine, ulteriori specifiche limitazioni inerenti all'accesso ai benefici per le imprese in difficoltà o destinatarie di ordini di recupero pendenti possono essere previste nei singoli bandi, a cui si rimanda. Nell'ambito delle attività istruttorie, la Regione provvederà ad effettuare gli adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA - SIAN).

### **10.3. Documentazione antimafia**

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, per le erogazioni di importo superiore ai 150.000 euro si procede all'acquisizione dell'informazione antimafia.

Inoltre, l'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

La verifica è effettuata tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193. A tal fine, il beneficiario inserisce nel fascicolo aziendale, anche tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni necessarie per compilare le dichiarazioni sostitutive previste per la richiesta dell'informativa antimafia. Tale dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal beneficiario e acquisita nel proprio fascicolo, è propedeutica per la successiva richiesta dell'Informazione antimafia alla BDNA.

L'accettazione da parte della BDNA della documentazione e della relativa richiesta è attestata dal rilascio di apposito numero di protocollo fornito dalla BDNA stessa.

Si specifica che il mancato inserimento nel SIAN della dichiarazione sostitutiva, dei relativi allegati e dell'attivazione della richiesta, da parte del beneficiario e del CAA, non consente di avviare la procedura di richiesta alla BDNA, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti. L'inserimento incompleto o carente della dichiarazione sostitutiva e dei relativi allegati comporta la mancata accettazione della documentazione da parte della BDNA e l'impossibilità di rilasciare un numero di protocollo, con la conseguente impossibilità da parte dell'OP AGEA di procedere alla liquidazione degli aiuti. Il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA, ha la possibilità di verificare lo stato della richiesta

attraverso la consultazione delle informazioni del fascicolo aziendale. È responsabilità del beneficiario verificare, anche per il tramite del proprio CAA, il buon esito della richiesta (avvenuta protocollazione) o l'eventuale mancato accoglimento della richiesta con le relative segnalazioni da parte della BDNA. In caso di mancato accoglimento, il beneficiario è tenuto a correggere o integrare tempestivamente la documentazione carente e a inserire una nuova richiesta di Informazione antimafia.

Ai sensi del citato D.lgs. 159/2011, la documentazione antimafia non è comunque richiesta "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

Per ulteriori aspetti di dettaglio si rimanda alle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore.

#### **10.4. Criteri di selezione**

Laddove previsto dal PSP, in caso di insufficiente capienza finanziaria, i bandi definiscono i criteri di priorità per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento ai fini della predisposizione dell'eventuale graduatoria.

### **11. Controlli amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento**

Ai sensi dell'art. 72 del Reg. (UE) 2021/2116 è istituito un sistema di controllo e di sanzioni che prevede annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

Come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023, i controlli amministrativi e i controlli in loco sono eseguiti in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto SIGC o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto o all'intervento di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I controlli amministrativi, che comprendono i controlli incrociati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/2116 riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare.

In particolare, essi sono volti a garantire che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda sia completa e presentata entro il termine previsto e, se richiesti dal bando, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

I controlli amministrativi informatici sono svolti da AGEA qualora sia possibile procedere ad una verifica automatizzata.

In particolare, come disciplinato dall' art.11 del D.M. n. 410739/2023, i controlli amministrativi informatici consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenuti in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, e comprendono anche le seguenti verifiche incrociate:

- sul possesso e mantenimento dei requisiti di agricoltore in attività;
- sui diritti all'aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei pagamenti diretti e degli interventi connessi alla superficie dello Sviluppo Rurale;
- tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilità delle superfici all'intervento di sviluppo rurale;
- mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l'ammissibilità al sostegno ed evitare che il medesimo sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;
- sull'assenza di doppio finanziamento, anche attraverso altri regimi unionali, tra interventi basati sulla superficie o sugli animali contenenti i medesimi impegni.

Per quanto attiene alle verifiche sull'assenza di doppio finanziamento, come previsto dall'art. 12 del citato D.M. n. 410739/2023, l'Autorità di Gestione del PSP ha emanato, con Decreto Ministeriale n. 550630 del 6 ottobre 2023, apposite linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione.

Le Linee Guida disciplinano le modalità di individuazione e gestione delle possibili sovrapposizioni di impegni di gestione connessi al PSP, con riguardo alle seguenti casistiche:

*A. Doppio finanziamento nel medesimo anno di domanda:*

- 1) sovrapposizione tra interventi SRA (o trascinamenti) ed Eco-schemi, entrambi finanziati dal PSP 2023-2027;
- 2) sovrapposizione tra determinati interventi SRA (o Trascinamenti) ed altri interventi SRA rientranti e finanziati nell'ambito del PSP 2023-2027;
- 3) sovrapposizione tra misure a superficie/capo dei PSR 2014-2022 ed Eco-schemi del PSP 2023-2027;
- 4) sovrapposizione tra misure a superficie/capo dei PSR 2014-2022 ed interventi SRA del PSP 2023- 2027.

*B. Doppio finanziamento connesso a differenti anni di domanda:*

- 1) sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l'anno n di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un eco-schema 2023-2027 per l'anno n+1;
- 2) sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l'anno n di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un intervento a superficie o animali della programmazione 2023- 2027 per l'anno n+1.

Sulla base di quanto previsto dal D.M. e dalle Linee guida, l'AdGR Campania ha individuato per ciascun intervento di sviluppo rurale le sovrapposizioni e le modalità di gestione delle stesse per evitare il doppio finanziamento. Tali procedure sono state recepite con Decreto Dirigenziale Regionale n. 5 del 10 gennaio 2024 e successivamente aggiornate con decreto Dirigenziale Regionale n. 825 del 21 novembre 2024.

Il trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento (istruttoria) prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità (cfr. par. 11.1);
- verifica di ammissibilità (istruttoria tecnico-amministrativa), che comprende anche la valutazione delle domande in caso di capienza finanziaria insufficiente (cfr. par. 11.2);
- istruttoria di pagamento (cfr. par. 11.2).

I controlli amministrativi volti alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle Domande sono svolti da AGEA qualora sia possibile procedere ad una verifica automatizzata (istruttoria automatizzata).

Per determinate informazioni, per le quali non è possibile l'esecuzione di un controllo informatizzato, i controlli amministrativi sono completati dal Soggetto Attuatore competente, che trasferisce gli esiti ad AGEA per il prosieguo dell'istruttoria automatizzata.

Nei casi in cui emergano anomalie che non consentono il pagamento con istruttoria automatizzata, la domanda può essere finalizzata "manualmente" dal competente Soggetto Attuatore (cfr. par. 11.1 e 11.2).

#### **11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento**

La ricevibilità delle Domande è accertata mediante la verifica della presentazione entro i termini previsti. Per presentazione si intende il rilascio della Domanda sul SIAN e, se previsto dal bando, la ricezione della stessa Domanda stampata e della documentazione a corredo (incluso il documento di identità in caso di sottoscrizione autografa).

Sono irricevibili le Domande per le quali sia verificata una delle seguenti circostanze:

- presentazione oltre i termini stabiliti, fatto salvo quanto stabilito al Paragrafo 8.2 per i casi di rilascio tardivo;
- mancato rilascio sul SIAN.

Si precisa che sono nulle e, quindi, non ricevibili, le Domande non sottoscritte con firma autografa o con firma elettronica avanzata (FEA).

Inoltre, le Domande sono irricevibili in assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito. Infine, non sono valide (e, quindi, non ricevibili) le Domande di Pagamento collegate a Domande di Sostegno non ammissibili.

#### **11.2. Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento**

Le Domande ricevibili sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti a corredo.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Domanda;
- del rispetto dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e obblighi e delle altre prescrizioni specifiche del bando;
- della veridicità delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.

L'ammissibilità della Domanda è funzione anche degli esiti dei controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) effettuati dall'OP AGEA, inclusi gli esiti del controllo del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

Ai sensi dell'art. 11 del d.Lgs n. 42/2023 come modificato dal D.Lgs n. 188/2023 e dell'art. 11 del Decreto Ministeriale (MASAF) del 26 febbraio 2024, n. 93348, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei pagamenti erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l'avvenuta esclusione è comunicata al richiedente (notifica di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990), che può far pervenire richiesta di riesame entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità (cfr. par. 17.1).

In sede di verifica di ammissibilità delle Domande di Sostegno, laddove previsto dai bandi, in caso di capienza finanziaria insufficiente, si procede alla valutazione delle Domande, attraverso l'applicazione dei criteri di priorità previsti nel bando. Sulla base dell'esito della valutazione delle singole Domande, l'AdGR approva e pubblica la Graduatoria provvisoria, che attribuisce l'ordine di priorità al finanziamento. Avverso la Graduatoria provvisoria l'interessato può far pervenire eventuale istanza di riesame entro dieci giorni solari dalla pubblicazione sul BURC (cfr. par. 17.1).

All'esito dei riesami, l'AdGR approva la Graduatoria Unica Regionale delle Domande ammissibili e ne dispone la pubblicazione.

Sempre in caso di capienza finanziaria insufficiente - cfr par. 5 della sezione 4.7.3 del PSP - con riguardo al Tipo di intervento SRA (art.70 del reg (UE) 2021/2115), a partire dall' annualità 2024, se previsto dai bandi, il livello del pagamento potrà essere ridotto rispetto a quanto indicato nel CSR e nei bandi stessi. Tale riduzione non può essere superiore al 50% rispetto al livello del pagamento indicato nei citati dispositivi.

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AGEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare.

L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative per sovra-dichiarazioni di superfici e/o animali (art. 6 del D.Lgs n. 42/2023 come modificato dal D.Lgs n. 188/2023), delle sanzioni amministrative<sup>1</sup> per inadempienze relative alla condizionalità (artt. 7, 8 e

---

<sup>1</sup> Riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (art. 1 del Decreto Legislativo n. 42/2023)

9 del D.Lgs n. 42/2023 come modificato dal D.Lgs n. 188/2023 e artt. 4 – 5 – 6- 7 e 8 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024) e alla condizionalità sociale (artt. 2 e 3 del D.Lgs n. 42/2023 e ss.mm.ii e D.M. n. 337220 del 28 giugno 2023), nonché delle sanzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi definiti dai singoli bandi che sono proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata (entità), durata (permanenza) o ripetizione dell'inosservanza rilevata, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs n. 42/2023, come modificato dal D.Lgs n. 188/2023, e degli articoli 12 – 13 e 14 del D.M. n. 93348/2024, applicate secondo l'ordine stabilito dall'art. 25 del medesimo Decreto legislativo n. 42/2023 e ss.mm.ii.

Il D.Lgs n. 42/2023 prevede che non sono applicate sanzioni nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità, nel caso in cui l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116).

Sulla base dell'esito dei controlli effettuati, le Domande presentate possono essere interessate da:

- 1) pagamento totale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso uguale al richiesto;
- 2) pagamento parziale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso minore dell'importo del premio richiesto per applicazione di riduzioni;
- 3) nessun pagamento: importo del premio ammesso pari a zero.

Nei casi descritti ai punti 2 e 3, fatto salvo quanto previsto al par. 11.3 in materia di errore palese, all'interessato viene trasmessa apposita comunicazione circa l'esito dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/1990 (partecipazione al procedimento amministrativo). L'interessato può far pervenire richiesta di riesame entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione (cfr. par. 17.1).

Per ulteriori dettagli si rimanda alle specifiche istruzioni dell'Organismo Pagatore.

### **11.3. Correzione di errori palesi**

Ai sensi dell'art. 59, par. 6 del Reg. (UE) 2021/2116, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, le Domande di Sostegno e/o le Domande di Pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione:



- a. meri errori di trascrizione:
  - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
  - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
  - errati riferimenti del conto corrente.
- b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
  - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
  - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Ad ogni modo, come indicato nel par. 8.2, non è possibile rettificare le domanda iniziale qualora il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o dopo che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito all'ammissibilità della domanda stessa.

## 12. Controlli AMS e Controlli in loco

Il D.M. n. 410739/2023 disciplina le modalità ed i termini per l'esecuzione dei controlli in loco e dei controlli AMS. La norma nazionale è integrata da specifiche disposizioni di AGEA Coordinamento e AGEA Organismo Pagatore.

Il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) disciplinato dall' art.70 del Reg (UE) 2021/2116 e dal Regolamento di Esecuzione n. 2022/1173 è un sistema di monitoraggio automatico delle superfici che, utilizzando i dati di osservazione dei satelliti Sentinel di Copernicus, i dati GIS provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole e altri dati di valore almeno equivalente, verifica automaticamente in modo continuo e durante tutto l'anno, per mezzo di algoritmi informatici, l'esercizio di un'attività agricola sulle parcelle oggetto di dichiarazioni attraverso un sistema di indicatori.

Con la validazione del fascicolo aziendale e la presentazione della domanda geospaziale si attiva la procedura AMS in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto. La procedura AMS restituisce ciclicamente agli Organismi pagatori gli esiti dell'esame per ciascuna parcella agricola sotto forma di "indicatori conclusivi" e "indicatori non conclusivi". Al fine di ridurre il numero di casi monitorati in modo non conclusivo è effettuata un'analisi a cascata dei dati dei satelliti Sentinel e/o di altri tipi di dati di valore almeno equivalente.

Come stabilito dalle Circolari di AGEA Coordinamento n. 68494 del 19 settembre 2023 e n. 76387 del 15/10/2023, integrate e modificate dalle Circolari AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024, n. 96325 del 19 dicembre 2024 e n. 57040 del 19 luglio 2024 e dalle Istruzioni operative dell'Organismo pagatore, l'esito delle verifiche AMS e successivi controlli a cascata, sintetizzato nelle c.d. "bandierine" (le bandierine verdi indicano la coerenza con le dichiarazioni delle aziende e quindi superficie ammissibile, le bandierine rosse indicano discrepanze con le dichiarazioni delle aziende e quindi superficie non ammissibile al pagamento, le bandierine gialle indicano un esito non conclusivo in quanto a determinate condizioni la superficie potrebbe essere ammissibile e le bandierine bianche indicano un esito non conclusivo per insufficienza di dati), è comunicato all'agricoltore e al CAA. In caso di esito non concordante (bandierina rossa), il beneficiario può accettare definitivamente l'esito del monitoraggio e, in tal caso, può percepire il pagamento sul resto della domanda senza l'applicazione di sanzioni. In alternativa, il beneficiario può presentare istanza di riesame corredata dalla documentazione a supporto. In caso di esito positivo del riesame, AGEA corregge la bandierina da rossa a verde; in caso di esito parzialmente o totalmente negativo

del riesame, AGEA calcola l'esito, applicando le riduzioni e, se del caso, le sanzioni previste dal D.lgs 42/2023 e ss.mm.ii.

In particolare, le modalità operative per i controlli AMS previste dall'Organismo Pagatore AGEA per le aziende agricole di propria competenza sono disciplinate dalle Istruzioni Operative n. 93 del 09 ottobre 2023, n. 139 del 13 dicembre 2024 e n. 5 del 15 gennaio 2025 alle quali si rimanda.

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio AMS e controlli a cascata sono sottoposte all'insieme dei controlli amministrativi di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 2021/2116, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

Dal 1° gennaio 2024, il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di sostegno /pagamento degli Interventi SiGC di Sviluppo Rurale.

I controlli in loco sono eseguiti dall'Organismo Pagatore AGEA su un campione rappresentativo degli interventi non assoggettati al sistema AMS o sulle condizioni di ammissibilità (ELCO) non monitorabili; il campione è selezionato nella misura minima del 3% per superficie di territorio associata agli interventi nell'ambito del quale ricadono rispettivamente almeno il 3% delle domande di aiuto FEAGA e domande di pagamento FEASR.

I controlli in loco garantiscono il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'intervento, le condizioni in base alle quali il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'ambito dei controlli in loco è ammesso, come controllo equivalente, l'utilizzo dei dati desunti dalle banche dati ufficiali. Per l'esecuzione dei controlli in loco, gli Organismi pagatori possono avvalersi delle tecniche di telerilevamento utilizzando immagini satellitari di altissima risoluzione, conformi alle specifiche tecniche definite da AGEA.

### **13. Impegni e obblighi**

Il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dalle presenti disposizioni e/o dai bandi oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità disciplinate dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mmi. e dal Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024.

In particolare, ai sensi dell'art. 12 del citato D.M. ai fini e per gli effetti dell'art. 12 del Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e ss.mm.ii, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto o degli altri obblighi, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP, si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione, ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna inosservanza, secondo le modalità fissate nell'allegato 4 del medesimo Decreto Ministeriale.

Con DRD n. 356 del 11 giugno 2024 ad oggetto "Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi agli interventi SRA e SRB del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 12 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 - con allegato" sono state approvate le tabelle delle riduzioni applicabili per ciascun intervento a superficie e/o a capo del CSR Campania.

### 13.1. Durata degli impegni

Il periodo di impegno per il sostegno degli Interventi a superficie e/o a capo è riferito all'anno solare (1° gennaio / 31 dicembre). Gli impegni possono avere durata annuale o pluriennale. Nella tabella che segue è riportata la durata degli impegni definita per ciascun Intervento del CSR Campania:

Intervento	Durata dell'impegno
<b>SRA 01:</b> ACA 01 - Produzione integrata	5 anni
<b>SRA 02:</b> ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua	5 anni
<b>SRA 03:</b> ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	5 anni
<b>SRA 14:</b> ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	5 anni
<b>SRA 24:</b> ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione	5 anni
<b>SRA 25:</b> ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	5 anni
<b>SRA 27:</b> ACA 27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	5 anni
<b>SRA 28:</b> Sostegno per mantenimento forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali	5-12 anni
<b>SRA 29:</b> Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	5 anni
<b>SRA 30:</b> Benessere animale	1 anno
<b>SRB 01:</b> Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna	1 anno
<b>SRB 02:</b> Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	1 anno
<b>SRB 03:</b> Sostegno zone con vincoli specifici	1 anno

Allo scopo di garantire un costante rispetto degli impegni, gli agricoltori che terminano gli impegni assunti con le Misure connesse alla superficie e/o agli animali relative alla programmazione 2014-2022, possono assumere nuovi impegni a valere sugli Interventi della programmazione 2023-2027 senza che vi sia un'interruzione degli impegni assunti sulla programmazione precedente.

Al fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento, il pagamento della prima annualità di impegno (inizio impegno 1° gennaio) può essere ridotto in funzione del periodo rispetto al quale sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione, nella misura indicata nei bandi.

Nel prospetto che segue è riportata la corrispondenza tra gli Interventi inseriti nel CSR 2023-2027 e le Tipologie di Intervento (TI) previste dal PSR 2014-2022.

Intervento 2023-2027	TI 2014-2022
<b>SRA 01:</b> ACA 01 - Produzione integrata	10.1.1
<b>SRA 02:</b> ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua	NP
<b>SRA 03:</b> ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	10.1.2
<b>SRA 14:</b> ACA 14 - Allevatori custodi dell'agro biodiversità	10.1.5
<b>SRA 24:</b> ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione	NP
<b>SRA 25:</b> ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	NP
<b>SRA 27:</b> ACA 27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	15
<b>SRA 28:</b> Sostegno per mantenimento forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali	8.1.1
<b>SRA 29:</b> Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	11.1.1 e 11.2.1
<b>SRA 30:</b> Benessere animale	14.1.1
<b>SRB 01:</b> Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna	13.1.1
<b>SRB 02:</b> Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	13.2.1
<b>SRB 03:</b> Sostegno zone con vincoli specifici	13.3.1

Fatte salve le cause di forza maggiore, i Beneficiari sono vincolati al mantenimento degli impegni per tutta la durata prevista dai singoli bandi, pena l'applicazione di riduzioni / esclusioni / sanzioni.

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in "a premio" e "non a premio assoggettate comunque all'impegno".

Nel caso degli Interventi pluriennali, gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" o ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti variabili, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Intervento	Appezzamenti	
	Fissi	Variabili
<b>SRA 01:</b> ACA 01 - Produzione integrata	X	
<b>SRA 02:</b> ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua		X
<b>SRA 03:</b> ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	X	X
<b>SRA 14:</b> ACA 14 - Allevatori custodi dell'agro biodiversità	NA	NA
<b>SRA 24:</b> ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione	X	X
<b>SRA 25:</b> ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	X	
<b>SRA 27:</b> ACA 27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	X	
<b>SRA 28:</b> Sostegno per mantenimento forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali	X	
<b>SRA 29:</b> Pagamento per adottare e mantenere pratiche di produzione biologica	X	X (*) <sup>2</sup>
<b>SRA 30:</b> Benessere animale	NA	NA

<sup>2</sup> (\*) SRA29: Sono ammessi appezzamenti variabili limitatamente a prati e pascoli di montagna a condizione che la permutazione delle superfici avvenga entro il terzo anno di impegno, per cui le nuove superfici dovranno restare sotto impegno per almeno due annualità.

### **13.2. Riduzione della superficie / capi durante il periodo di impegno**

Con riferimento agli impegni pluriennali, il beneficiario deve mantenere la quantità di superficie o del numero di capi ammessa nella domanda di sostegno per tutto il periodo di impegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Nel caso specifico della SRA 14 – ACA 14 è consentita una riduzione maggiore, come indicato nel bando.

Più in particolare, in caso di riduzione della superficie o dei capi durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
2. Se la riduzione tra la quantità di superficie o numero di capi impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
3. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
  - le superfici o i capi ridotti sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
  - le superfici o i capi sono ridotti per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto la sua azienda, o parte di essa, è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### **13.3. Ampliamento / estensione impegni**

Nel caso degli impegni pluriennali, è possibile aumentare la superficie o il numero di capi richiesti a premio durante il periodo d'impegno, secondo le modalità stabilite nei bandi. In particolare, i bandi definiscono le condizioni per l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, e le condizioni per le quali l'estensione della superficie determina la "sostituzione dell'impegno originario" del Beneficiario con un nuovo impegno. In questo caso, la durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

### **13.4. Trasformazione impegni**

Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale, è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 in un altro impegno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente;
- b) l'impegno esistente è rafforzato;
- c) il nuovo impegno è incluso in quelli previsti dal PSP e attivati nel complemento regionale.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

### **13.5. Clausola di revisione**

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli Interventi SRA 01, SRA 02, SRA 03, SRA 14, SRA 18, SRA 24, SRA 25, SRA 27, SRA 28 e SRA 29, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi, o di garantire la conformità agli impegni diversi da quelli per i quali sono concessi pagamenti. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, lo stesso può recedere dall'impegno assunto senza obbligo di rimborso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dei suddetti interventi per gli impegni che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

### **13.6. Cause di forza maggiore**

Ai sensi dell'articolo 3, par.1, del Reg. (UE) 2021/2116, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Per gli interventi che prevedono impegni pluriennali, se un Beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. In relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, non si applicano revoche né sanzioni amministrative.

Per gli altri Interventi, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è previsto il rimborso, né parziale né integrale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

### **13.7. Subentro (cambio) del Beneficiario e disciplina della cessione di azienda**

Ai sensi dell'art. 3, par. 5, del Reg. (UE) 2022/1173, nel caso in cui un'azienda sia ceduta da un beneficiario a un altro beneficiario, nell'anno in cui è avvenuta la cessione viene presa in considerazione una sola domanda di aiuto per l'azienda in questione.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda o il suo allevamento a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde alla parte trasferita per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario ad un altro dopo la presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento, e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta. Inoltre, il sostegno / pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- il cessionario informa entro 30 giorni solari la competente UOD dell'avvenuta cessione, (chiedendo il pagamento del sostegno nel rispetto delle tempistiche definite da AGEA, previa costituzione / aggiornamento del fascicolo aziendale) e presenta idonea documentazione probante;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.

Dopo che il cessionario ha comunicato al Soggetto Attuatore competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento del sostegno:

- tutti gli obblighi del cedente sono attribuiti al cessionario;
- tutte le operazioni necessarie per la concessione del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione dell'azienda (totale o parziale) sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione.

Fermo restando che il decesso del beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore (come specificato nel par. 13.6), è previsto il subentro dell'erede al titolare deceduto in qualità di beneficiario. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come "erede" sia titolare di un fascicolo aziendale. In aggiunta, l'erede deve presentare al Soggetto Attuatore il certificato di morte del beneficiario deceduto, la copia dell'eventuale testamento, nonché la designazione e la delega degli eventuali co-eredi.

Con l'accoglimento dell'istanza da parte del Soggetto Attuatore, l'erede assume tutti i diritti e gli obblighi del titolare deceduto.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alle specifiche disposizioni di AGEA.



## 14. Altri obblighi

### 14.1. Condizionalità

Il Reg. (UE) 2021/2115 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità "rafforzata", che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, riportati nell'Allegato III al medesimo regolamento, relativamente ai seguenti settori specifici:

- a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
- b) la salute pubblica e delle piante;
- c) il benessere degli animali.

Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento del sostegno a valere sugli Interventi a superficie e/o a capo.

L'elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, come modificato dall'allegato al Reg. (UE) 2024/1468.

A livello nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 147385 del 09 marzo 2023, come modificato dal D.M. n. 0101344 del 29 febbraio 2024. Inoltre, con D.M. n. 96279 del 27 febbraio 2024, è stata stabilita una deroga al primo requisito della norma BCAA 8 della condizionalità, per l'anno 2024 in attuazione del Regolamento di esecuzione 2024/587. Inoltre, con D.M. n. 289235 del 28 giugno 2024 sono state introdotte le semplificazioni di determinate norme, in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio.

A livello regionale, la normativa nazionale è stata recepita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 12 luglio 2023. La deliberazione riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO e alle BCAA, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa; inoltre sono elencati i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione Speciale e i SIC (Siti di importanza comunitaria) ricadenti nel territorio regionale.

AGEA, attraverso il SIGC, mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda.

Al beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità è applicata una sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art. 84 del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione od esclusione dell'importo totale dei pagamenti, concessi o da concedere al beneficiario interessato, in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno della constatazione.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 42/2023 e ss.mm.ii come disciplinato dagli articoli 4 – 5 – 6 - 7 e 8 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024, l'Organismo Pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata.

Le sanzioni amministrative si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti



siano soddisfatte: a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario; b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario anche se situate al di fuori del territorio della Regione Campania.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) 2021/2115.

#### **14.2. Condizionalità sociale**

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023 i beneficiari degli Interventi a superficie e/o a capo sono tenuti al rispetto della c.d. "Condizionalità sociale" che prevede il rispetto dei requisiti relativi agli obblighi in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, derivanti dall'attuazione delle Direttive n. 2019/1152/UE, n. 89/391/CEE e n. 2009/104/CE, così come riportato nell'allegato IV del Reg. (UE) 2021/2115. Il Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022, definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale della condizionalità sociale, delinea il flusso di informazioni tra gli enti di controllo e individua le Autorità responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione, individuate in relazione all'attuazione delle direttive citate.

Qualora risulti che il beneficiario abbia violato i suddetti obblighi, verranno applicate sanzioni amministrative secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs n. 42/2023 e dal D.M. n. 337220 del 28 giugno 2023.

#### **14.3. Ulteriori obblighi del Beneficiario**

I singoli bandi disciplinano gli obblighi del Beneficiario in relazione alle specifiche finalità degli interventi. Tutti i Beneficiari degli Interventi sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi descritti nei seguenti paragrafi.

##### **14.3.1. PEC**

Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., l'obbligo di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) è previsto per i seguenti soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni;
- Società di capitali e di persone;
- Ditte individuali;
- Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici.

I richiedenti il sostegno sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, rappresentano una irreperibilità colpevole del Beneficiario, in quanto su di esso incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

Infatti, la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica

certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. Il Beneficiario che comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno / Pagamento riceve le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo di PEC comunicato.

In ogni caso AGEA disciplinerà con proprie istruzioni le modalità di gestione delle comunicazioni non andate a buon fine.

#### **14.3.2. IBAN**

Ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di sostegno.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del Beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, determina la irricevibilità della domanda.

#### **14.3.3. Controlli e conservazione della documentazione**

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Si precisa che le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore. Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda, o non si presenti all'incontro in contraddittorio, senza giustificato motivo la domanda selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta.

Il Beneficiario deve assicurare la conservazione della documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno. Inoltre, il beneficiario è tenuto ad assicurare la conservazione di tutta la documentazione in originale per un periodo di almeno 5 anni anche qualora l'impegno abbia una durata inferiore.

#### **14.3.4. Comunicazione variazioni**

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda (cfr. par. 13.7).

#### **14.3.5. Informazione e pubblicità**

Ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'Allegato III, punto 2 del Reg. (UE) 2022/129, ai beneficiari degli Interventi a superficie e/o a capo non si applicano gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal citato articolo 123 del Reg. (UE) 2021/2115.

## 15. Pagamenti

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) 2021/2116, i pagamenti sono eseguiti nel periodo compreso tra il 1° dicembre dell'anno di domanda ed il 30 giugno dell'anno civile successivo; anteriormente al 1° dicembre, è possibile versare anticipi fino al 75% dell'importo.

Gli anticipi, come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 4 agosto 2023 n. 410739, sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

I pagamenti sono effettuati dall'OP AGEA solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità sulle Domande di Sostegno / Pagamento, che comprende, oltre ai controlli amministrativi (inclusi i controlli in ambito SIGC), anche i controlli in loco. I controlli in loco ed i controlli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità sono eseguiti dall'OP AGEA. Nel caso degli anticipi i pagamenti sono effettuati dall'OP AGEA dopo che sono stati eseguiti i controlli amministrativi previsti dal SIGC che è possibile e appropriato eseguire in maniera automatizzata.

Per gli ulteriori dettagli inerenti alla gestione delle Domande di Pagamento, all'autorizzazione al pagamento e al recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda alle specifiche istruzioni dell'OP AGEA.

## 16. Accesso agli atti e Chiusura del procedimento

### 16.1. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 4 del 21 aprile 2020.

I Responsabili dei procedimenti, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati nei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, competenti al trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento.

I riferimenti dei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania sono disponibili al seguente indirizzo:

- <http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/d-g-politiche-agricole-alimentari-e-forestali>

In ogni caso gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, nonché monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN in proprio, in qualità di utenti qualificati, ovvero tramite il CAA al quale è stato conferito il mandato di rappresentanza.

### 16.2. Chiusura del procedimento

Le Domande di Sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, che ne disciplina la gestione nei bandi e nelle disposizioni attuative. L'AdGR è inoltre responsabile dei controlli

amministrativi delle Domande di Sostegno (ricevibilità, ammissibilità e valutazione), ad eccezione dei controlli SIGC. Con apposita convenzione, stipulata in data 01/08/2024 la Regione ha delegato ad AGEA parte dei procedimenti di propria competenza.

Per quanto riguarda le Domande di Pagamento, la funzione di “controllo ed autorizzazione al pagamento” è di competenza dell’OP AGEA che ha delegato all’AdGR, nell’ambito della convenzione e, limitatamente alle ipotesi di “istruttoria manuale”, le seguenti funzioni:

- Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento ad eccezione dei controlli SIGC;
- Partecipazione al procedimento, risoluzione anomalie ed istruttorie errori palesi;
- Riesame Domande di Pagamento;
- Autorizzazione al pagamento;
- Chiusura del procedimento amministrativo e comunicazione al beneficiario;
- Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità.

Pertanto, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la Regione è responsabile del procedimento aperto a seguito della presentazione della Domanda di Sostegno, che si chiude, in caso di esito negativo, con la comunicazione a cura del Dirigente del Soggetto Attuatore territorialmente competente dell’esito dell’istruttoria (non ricevibilità / non ammissibilità / non finanziabilità). Atteso che la Regione Campania ha ritenuto di non differenziare le Domande di Sostegno da quelle di Pagamento, prevedendo la presentazione di una unica Domanda di Sostegno / Pagamento (relativa alla prima annualità per gli interventi pluriennali e a ciascun anno per gli interventi annuali), in caso di esito positivo dell’istruttoria del sostegno, la Domanda passa alla successiva fase dell’istruttoria del pagamento. Nel caso di interventi pluriennali, per le annualità successive alla prima, il beneficiario presenta annualmente una Domanda di Pagamento per conferma impegni.

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l’OP AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione, aperto a seguito della Domanda di Pagamento, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l’esito dell’istruttoria. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo, viene effettuata attraverso apposite funzionalità presenti sul SIAN secondo le indicazioni dell’OP AGEA.

Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta – cioè senza l’applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

In ogni caso, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, la Regione provvede periodicamente alla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari degli Interventi a superficie e/o a capo del CSR, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito internet istituzionale della Regione.

## **17. Ricorsi e reclami**

Nell’ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame avanzate dai beneficiari. Nell’ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente, con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario.

### **17.1. Istanza di riesame**

Al sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, così come introdotto dalla Legge n. 15/2005 e come modificato dalla Legge n. 180/2011 e dalla Legge n. 120/2020, l’ufficio regionale competente, prima

della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento parziale o totale della domanda stessa, anche attraverso l'apposita funzionalità del SIAN. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di fare pervenire le proprie osservazioni all'ufficio regionale competente, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella notifica di esito negativo del riesame comunicata dall'ufficio regionale territorialmente competente o da AGEA; rispetto a tale notifica il richiedente ha la possibilità di impugnare l'atto direttamente attraverso i mezzi del ricorso al TAR o, in alternativa, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Inoltre, in caso di capienza finanziaria insufficiente, qualora si ricorra alla predisposizione della graduatoria, gli interessati possono fare pervenire istanza di riesame della propria posizione in graduatoria entro il termine di dieci giorni solari, che decorre dalla data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria sul BURC.

### **17.2. Ricorso giurisdizionale**

Il richiedente, avverso l'atto che adotta la Graduatoria definitiva, ovvero avverso l'atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, può sempre esperire ricorso al TAR, entro il termine di 60 giorni solari dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno esperite le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della Domanda di Sostegno.

Con la conclusione del procedimento amministrativo, aperto a seguito della domanda di sostegno ricevuta, si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto negoziale. Pertanto, tutte le controversie e impugnazioni che dovessero sorgere successivamente, aventi ad oggetto esclusioni e/o riduzioni, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente è determinato in funzione della sede del Soggetto Attuatore competente e, comunque, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

### **17.3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**

Avverso l'atto di adozione della Graduatoria definitiva, ovvero avverso l'atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, in alternativa al ricorso al TAR, è sempre esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; che si propone nel termine di 120 giorni solari dalla data di notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e successivi del D.P.R. 1199/71 e ss.mm.ii., e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato.

## 18. Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 e 14 del GDPR

I dati forniti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. Per l’informativa sul trattamento dei dati personali dell’OP AGEA, si rimanda a quanto riportato dalle Istruzioni operative dell’OP stesso.

L’Informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 è disponibile sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura, al seguente indirizzo:

[http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr\\_2014\\_2020/privacy\\_psr.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_psr.html)